

3-  
30.

*Sanza  
rispetto  
niffi della  
stigma*

*Sanza  
aria Camu  
lucio de  
Biongia*

*Sanza  
Turchi  
M. G. 1822*

*Sanza  
fada per  
miglia di  
opuffina  
chiodo de  
vargio*

*Sanza  
alla Pavia  
1822*

*Sanza  
regina  
1822*

*Sanza  
1822*

LIBRERIA DI S. MARCO

703




KAUFMANN  
DÁVID  
KÖNYVTÁRA

*B. 823-30.*

*184*








Scrittura del P.<sup>re</sup> Av.<sup>to</sup> Casali

in Causa

&

Divorzio









**D**a una vita la più traviata, e licenziosa, che il Sig. Ferdinando Amalia Bassani lungo tempo menò tra gli Ebrei, finalmente guidato per sua gran sorte alla luce del Cristianesimo, tutto si diede a voler dal padre quel più, che potea, degli avanzi d'una ricca facoltà, già impoverita d'affai colle notorie sue dissipazioni (1). Cercò pur anche dell'unico suo figlio fingendol trafugato, e nascosto, quando per altro non ignorava, che per convenzione autorizzata da rispettabil Ministro, erasi da due anni e più dovuto allontanarlo dalla famiglia, e dalla Città, acciocchè nol pervertisse l'esempio della di lui condotta (2). Per la qual cosa sembra, che abbia voluto più veramente, poter così col manto d'uno zelo di religione velare il molto, che soffrir fece al vecchio, ed infermo suo genitore, ascrivendogli a colpa la fermezza del lontano fanciullo nel non voler partire da Amsterdam, dove l'avea guidato, ed il tenea il desiderio di formarli al commercio colà più che altrove animato, e fiorente.

Questo zelo però non lo scosse un momento a favor della moglie da lui abbandonata nella natia credenza, senza mai per tre anni interi volgere ad essa un quantunque fuggitivo pensiero (3). Dovette ella romper la prima un silenzio, che teneala al nodo avvinta, con cui giusta i riti della propria nazione erasi da molti anni a lui legata; ed il fece con un ricorso al Reale Governo, in cui adombrando di lontano quanto dal Neofito già suo marito avea dovuto soffrire in passato più particolarmente espone la sua durezza nel non volerle accordare il divorzio ne' modi prescritti dal rito Ebreo, ed implorò la delegazione di un Giudice, il quale a termini di ragione, e secondo stimerà nelle circostanze, provveder dovesse al di lei sollievo (4).

Delegato questo Regio Podestà, avanti di lui comparve producendo e l'avvisato ricorso, e la domanda segnata di sua mano, in cui i motivi di divorzio accenna, a che

(1) Il primo atto, che fece il Neofito dopo il suo battesimo, fu un ricorso al Reale Governo, che diede motivo alla commissione del 29. Agosto 1778., registrata nel Processo esibito fogl. 1. t., in cui si legge, che desidera ora di conseguire quella parte di sostanza, che può appartenergli a norma delle Bolle di Clemente XI., e brama altresì di ricuperare un figlio, che gli si tiene celato, non sa dove, da codesti Ebrei.

(2) Tra alcuni articoli stabiliti fin dalli 27. Settembre 1775., ed esistenti in atti del Cancellier Recusani sotto il n. 1. leggesi quanto segue: Premendo al Sig. Salamon Bassani la buona educazione del suo nipote Isdraele, perciò in sussidio della patria podestà, che di ragione ritiene sopra il medesimo, implora anche l'autorità dell' Illmo Ministro delegato, per poterlo accompagnare senza il menomo contrasto a Livorno, e consegnarlo alla Casa Bassani, acciò ivi sia allevato, e perfezionato nella professione mercantile, e diretto dove stimerà più opportuno. Su questi articoli venne conchiusa sotto l'autorità

del Sig. Consigliere Marchese Zanetti una convenzione firmata dal Sig. Salamon Bassani, e dal Neofito, allora Abram Vita Bassani, suo figlio li 14. Ottobre 1776., in cui dichiarandosi di voler sistemare la buona educazione del nipote Israele, figlio del sunnominato Abram Vita, conviene, ed accorda lo stesso di abbandonarne l'educazione a tutte quelle disposizioni, che il bene della famiglia, e la propria tenerezza suggeriranno al ridetto Salamone rispettivo padre, ed avo. Fin d'allora il fanciullo venne allontanato da Mantova; ed il Neofito, che tutto questo non ignorò mai, non potea, che con aperta calunnia affermarlo dagli Ebrei a lui trafugato, e nascosto.

(3) Rigenerato il Neofito col battesimo li 27. Luglio 1778. si è dimenticata interamente la moglie sino a che sotto li 26. Marzo 1781. si oppose al da lei addomandato ripudio.

(4) Così conchiude il suo ricorso al Reale Governo nel Processo compilato avanti il Giudice delegato fogl. 2.



che precedettero la conversion del marito alla Cattolica Fede, e questa poi adduce per un nuovo titolo, onde pretendere, che si costringa a renderle quella libertà, che dal matrimonio contratto nel giudaismo è tutt'or vincolata (5). Ad averar poscia tutto quel, ch' espose, vennero esaminati i Rabbini su d'un Processo verbale, in cui il Neofito non dubitò di confessarsi reo d' adulterio, e nel tempo stesso furon poi anche sottoposti all' esame più altri testimonj, che depongono il crudel trattamento usatole sempre, finchè visse con lui sotto il medesimo tetto (6). Ciò fatto riferì il Giudice a Sua Altezza Reale le risultanze del compilato Processo, e in un con esse il suo parere, che per commissione superiore pubblicò dappoi col seguente suo giudicato (7).

*In causa perpetui divortii inter Riccam Sullam, & renatum Ferdinandum Amaliam Bassani, pridem Abraham Vitam Bassani.*

*Vists actis, inspectisque litteris jussu Regiæ Celsitudinis Sux in hanc causam nobis datis, & ex facultate peculiariter impertita, Dei Nomine nuncupato.*

*Nos &c.*

*Dicimus, censemus, atque decernimus competiisse, atque competere Riccæ Sulam jus perpetuo, ac omnimode divertendi a Ferdinando Amalia pridem Abraham Vita Bassano, ejus Viro; istumque propterea adigendum esse, ut præfata Uxori suæ mittat libellum repudii, vel id alicui ex Judæis agendum mandet modis, & formis, quibus possit eorum matrimonium more, & ritu hebræorum jamdudum contractum dissolvi, Victo Victori in expensis condemnato.*

*Hac die 12. Septembris 1781.*

*BERTI Prator, & Delegatus.*

Quanto fosse ragionevole e giusto il decider così, veder lo può questo illuminatissimo Tribunale scorrendo anche solo la dettagliata relazione, umiliata dal Giudice delegato al Reale Governo. Le prove testimoniali da un canto una moglie presentano odiata, vilipesa, e perfino minacciata della vita con un pugnale: dall' altro un marito infedele, snaturato, e poco men che parricida, che oggi le volge le spalle, una credenza rifiutando, in cui ella protesta di volere ad ogni modo perseverare. Ed alla vista d' oggetti sì gravi come non giudicare, che romper si debba il nodo, che l'una all'altro stringe, ed incatena? Che se questo abbiassi a fare, mentre la moglie vive ad una legge soggetta, che nol concede, a meno che il marito non le dia il libello di ripudio colla formalità, che la stessa legge prescrive, come non dichiararlo a questo ancora irremissibilmente tenuto?

Per verità veder io non so quello, che oppor vi si possa a buon dritto; tuttavia non ignoro, che a nuovo esame richiamasi il giudicato, che i Padrocinatori del Neofito impugnano mordacemente. A difenderlo per tanto da qualche siasi contraddizione tre cose a dimostrar mi propongo. I. Che il matrimonio del Neofito colla Signora Ricca Sulam può essere sciolto. II. Ch' esistono giusti motivi per doverlo sciogliere. III. Che si può costringere il marito a sciorlo nel modo prescritto dalla Sentenza del Giudice Delegato.

SE.

(5) Come dalla petizione firmata dalla moglie in detto Processo fogl. 3., avendo ella formalmente emologata la stessa petizione avanti il Notaro, e testimonj li 14. Marzo 1783. in Processo corrente fogl. 23. t.

(6) Furono prodotti i capitoli, come in Processo avanti il Giudice delegato fogl. 14., e seguirono gli esami, come da copia degli esami stessi annessa al medesimo Processo.

(7) Esiste nel primo Processo fogl. 38.



È quella è opinione d'alcuni, esser quella del matrimonio una tal congiunzione, che non tra i Cristiani solamente, ma nè men tra gli Etnici, e tra gli Ebrei romper si possa, se non per morte. Quando ciò fosse, dovrebbe, il confesso, la povera Attrice gemere, finchè vive, e disperar sotto il peso della infrangibil catena. Ma per quanto autorevoli esser possano i nomi di que', che sì fattamente opinarono, oso affermare, che questo non è certamente, e che non puossi a buona ragion sostenere.

Considerando il vincolo conjugale per quel, ch'egli è in se stesso, *si consentiant conjuges*, dirollo con Enrico Coccejo (8), *dubium vix est jure naturali matrimonium tolli, idque ex naturali illa ratione, quod id, quod mutuo consensu contractum est, mutuo quoque dissensu dissolvi iterum possit*. Ragione, che spessissimo incontriam ripetuta nelle decisioni della civile Giurisprudenza, e che l'Imperador Giustino non dubitò di applicare anche più particolarmente al nostro caso: *si namque, così egli, affectio mutua matrimonia contrahit, merito diversa voluntas ea per consensum dirimit* (9). E in vero negar non potendosi *finem matrimonii consistere in individua vitæ consuetudine*, ripiglia al nostro proposito il testè lodato Coccejo (10), *si conjuges ergo nolunt ita consuescere, definit finis matrimonii, eoque matrimonium*.

Quello di che potrebbesi dubitare, egli è, se per naturale diritto scioglier si possa, volendol uno de' Conjugati, quando l'altro non vi acconsenta. Il Seldeno dice che sì (11), sostenendo, che *pactum matrimoniale non aliud habeatur quam sociorum contractus, qui eo usque stabilis manet, dum in eodem consensu utrinque perseveratur, & renuntiante societati alterutro solvitur*. Ma checchè siane di ciò, certo è, che dove un d'essi manchi ai fini, ed ai doveri precipui, e sostanziali di questo patto solenne, non è più l'altro a serbar tenuto la data fede: giacchè per usar le parole del Puffendorfio (12), *non tam solvitur, quam abrumpitur obligatio alterius perfidia*. Non è dunque il matrimonio per se medesimo un indissolubil nodo, un' infrangibil catena.

Vuolsi però, che lo sia per Divina istituzione. Nel Genesi abbiamo, che presentata da Dio al primo Uomo la Donna prima a tutte dicesse le umane generazioni, *relinquet homo patrem suum, & matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una* (13). E qui pretendesi fin d'allora stabilita quella indissolubilità, che spiegò poi il Divin Redentore, e Maestro nel Vangelo di S. Matteo, dove ai Farisei, che interrogavano sul ripudio accordato da Mosè, troviam, che rispose: *non legistis, quod qui fecit hominem ab initio, masculum, & foeminam fecit eos, & dixit: propter hoc relinquet homo patrem, & matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una? Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet* (14).

Su quello, che abbiamo scritto nel Genesi, nota il dottissimo Gronovio, *Deum non edixisse, quod necessario fieri debeat, sed prædicasse saltem, quod amor effecturus sit* (15), ed Ugon Grozio dice, *ex hac tam arctæ amicitie institutione satis apparet, Deo gratissimum esse, ut perpetua sit illa conjunctio, non tamen eo evincitur a Deo jam tunc*

(8) Coccejo *jur. civil. controvers. lib. 24. tit. 2. de divortiiis quest. 5.*

(9) Justin. *novell. 140. tra quelle di Giustiano suo antecessore.*

(10) Coccejo *loc. cit.*

(11) Selden. *de jur. natur. juxta disciplin. Hebræor. lib. 5. cap. 7.*

(12) Puffendorf. *lib. 5. cap. 11. §. 9. il qual applica questa verità al caso del matrimonio nel lib. 6. cap. 1. §. 21. ivi, ulterius igitur dispiciendum, num & in matrimonium*

*cadat, quod omnibus aliis pactis est commune, ut ubi istius capita saltem primaria ab altero fuerint violata, pars læsa nanciscatur facultatem matrimonio discedendi. Id quod de essentialibus capitibus tuto videretur affirmari.*

(13) Genes. *lib. 1. cap. 2. vers. 24.*

(14) Nel Vangelo di S. Matteo *cap. 19. vers. 4. e seq.*

(15) Gronovio *nelle sue annotazioni al Grozio De jure belli & pacis lib. 2. cap. 5. §. 9. n. 3.*



*imperatum, ne qua de causa foedus solveretur* (16). Su quello poi, che il Vangelo riferisce detto da Cristo appellando al testo del Genesi, *provocat, conchiude Enrico Coccejo, ad factum hoc creationis, non ut tamquam legem hominibus proponat, & non facientibus pœnas minetur, sed ut homines alliceret ad imitandum præmia promittendo* (17).

Di questa sua illazione, che delle Divine parole, *quod Deus conjunxit, homo non separet*, ne fa un consiglio, anzichè un precetto, la ragione ne reca, presa da quanto replicò il Salvatore medesimo ai Discepoli, allorchè ripigliarono, *non expedire nuberè, si ea sit causa hominis*. Cristo disse loro, *non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est, dalle quali parole in più altri luoghi delle sagre pagine usate, a spiegare non quello, ch'è proposto come indispensabil dovere, ma quello, ch'è suggerito come oggetto di maggior perfezione, ei ne inferisce, certissimum ergo est, Servatorem non de morali hominum facultate quid jure facere possint, loqui, sed de puritate animi, de dono continentie, eique conjuncto præmio* (18).

Ma sia pure quel del Vangelo un positivo precetto, osserva il dottissimo Ugon Grozio, che *Christus, quod Deus institutione conjunxerat, id ab Homine separari vetuit ex eo, quod optimum est, Deoque acceptissimum, dignissimam lege nova desumens materiam* (19). Sarà dunque indissolubile il matrimonio tra' Cristiani per la nuova Legge di Grazia; ma non per quella data ad ogni vivente dall'Autore supremo della Natura.

Conferma questa verità l'uso del Divorzio appresso tutte anche le più colte, e morigerate Nazioni (20), ed agli Ebrei accordato da Dio medesimo per Mosè: *Si acceperit homo uxorem, & habuerit eam, & non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam fœditatem, scribeb libellum repudiè, & dabit in manu illius, & emittet de domo sua*. Così l'ispirato Legislatore (21). *Cum odio habueris, ripiglia dopo lui un Profeta, dimitte, dicit Dominus Deus Israel* (22).

E sebbene questo leggesi nel Vangelo, *factum esse ad duritiem cordis*, non è però che intendesse il Redentor ciò dicendo di riprovare una Legge, resa necessaria dalla corruzione del peccato; nè che volesse coll'aggiugnere *ab initio autem non fuit sic* richiamare un primitivo dovere de' Conjugati nello stato di natura corrotta. Ricordò soltanto quello, ch'esser dovea il matrimonio nella primogenia interezza, in cui la Mano onnipossente formò l'Uomo primo, e alla prima Donna lo strinse con un vincolo nella perfetta calma delle passioni, e sotto il pacifico impero della ragione indissolubil così, come lo è nella Legge di Grazia pel Uom redento. L'osservazione è di Samuel Coccejo, che sulle recate parole di San Matteo, *per initium*, dice, *intelligit statum illum perfectionis, qui ab initio fuit ante lapsum, ubi nullam libidinis odii, inconstantie &c. cognitionem habebant homines; per duritiem cordis autem intelligit statum imperfectionis, & malitie post lapsum, ubi legibus coercetur malitia, non autem status perfectionis reducitur. Probat igitur Servator divortia in statu*  $\sigma\kappa\lambda\upsilon\pi\rho\sigma\kappa\alpha\rho\delta\iota\sigma\tau\iota\alpha$  *quia*

(16) Groz. de jur. belli, & pacis lib. 2. cap. 5. §. 9. num. 3.

(17) Coccejo jur. civil. contrav. lib. 24. tit. 2. quest. 5.

(18) Coccejo loc. cit.

(19) Groz. de jure belli & pacis lib. 2. cap. 5. §. 9. n. 3.

(20) In una dottissima consultazione, segnata li 30. Giugno 1778. dai primarj Avvocati di Parigi, a confermazione della sentenza sortita dalla Gran Camera li 9. Aprile dell'anno stesso sulle conclusioni dell'Avvocato generale Seguer nella causa di divorzio di Sara Mendes d'Acosta alla pag. 4. §. Presque tous ec. in princip. leggiamo appunto

quanto qui da noi si afferma, che presque tous le Peuples de l'antiquité, les peuples les plus sages, & les plus éclairés, les Egiptiens, les Grecs, les Romains ont expressement autorisé le divorce. Così pure nel Traité du mariage, & de sa legislation par M. P. de T. pag. 66. Toutes les nations de la terre les plus policées, comme les plus barbares, celles qui habitent les climats les plus chauds, comme celles, qui vivent sous les climats les plus froids, ont toujours admis le divorce dans le mariage depuis le commencement du monde jusqu'à present.

(21) Deuteronom. cap. 24. vers. 1. 2.

(22) Malachia cap. 2. vers. 16.



quia Moſen non improbat: probat, inquam, illam licentiam in ſtatu corrupto, quale in præſens eſt, ſed aliud ait fuiſſe ab initio, ſeu ſtatu integro (23).

E perchè non ſi dubiti, che queſta ſpiegazione aliena ſia da quel, che ſente la noſtra Chieſa, giova offerbare, che l' indifſolubilità, dai Cattolici attribuita al matrimonio, ſingularmente ripetefi dall' eſſer queſto alla Santità elevato di Sacramento, val a dire accompagnato da una grazia appunto, che la debolezza avvalora dall' uom contratta coll' originale peccato. Il bene del matrimonio, dice Sant' Agostino, riſpetto alle genti, e agli uomini tutti, conſiſte nella procreazione, e nella reciproca fedeltà; ma pel Criſtiano *etiam in ſanctitate Sacramenti, per quam nefas eſt, etiam repudio diſcedentem alteri nubere, dum vir ejus vivit* (24); altrove ſcrivendo lo ſteſſo *hujus procul dubio Sacramenti res eſt, ut mafculus, & femina, quamdiu vivent, inſeparabiliter perſeverent* (25).

La teſtimonianza di queſto Santo Dottore mi eſime dal cumularne più altre, che certo non mancherebbero a guarentire una verità, chiaramente ſtabilita dal Pontefice Innocenzo III. ove decide, che *tantum efficit conjugii Sacramentum, ut ipſum in conjugibus illo durante perduret, quia Sacramentum fidei, quod ſemel admiſſum eſt, numquam ammittitur* (26). Conchiudaſi dunque, che ſe il matrimonio abbia ad eſſere indifſolubile, eſſer il potea nello ſtato di Natura innocente, ed eſſer il dovrà pur anche nello ſtato di Grazia, che la fralezza rinvigori dell' uomo antico; ma per chiunque abbia la ſventura d' eſſer fuori dell' uno, e dell' altro di queſti due ſtati, non è certamente infrangibile un nodo, che la ragion naturale vuole ſtabile, e fermo ſol tanto, quanto ſerbinlo i conjugati intemerato, ed illeſo; e che Dio medefimo all' uomo guafio per lo peccato concefſe di poter ſciorre, ſol che il prendefſe del conſorte abborrimento, e diſguſto.

Di qui è, che queſto carattere d' indifſolubilità la Cattolica Chieſa nol riconoſca nel matrimonio degl' Infedeli. Scriſſe S. Paolo ai Corinti, *ſi infidelis diſcedit, diſcedat; non enim ſerviuti ſubjectus eſt frater, aut ſoror in hujusmodi*, e loro lo ſcrive dopo aver detto *præcipio non ego, ſed Dominus; uxorem a viro non diſcedere, quod ſi diſceſſerit, manere inuptam, aut viro ſuo reconciliari* (27). Queſta contrappoſizione e del precetto di Criſto, che vuol la moglie inſeparabile dal marito, negandole di averne altri, ſe da lui ſi divida, e della libertà, che accorda l' Apoſtolo al conjugato fedele, mentre dal marital giogo il ſottrae, ſe l' infedele non acconſenta di viver con lui, fa vedere all' uno concefſo quel, che all' altro ſi nega, cioè di poter nell' un caſo ſpezzar interamente quel nodo, che tra i fedeli non ſi può rompere ſe non per morte (28).

Così l' intefe l' Autore qualunque ſiaſi del Canone riportato nella ſua collezione dal Monaco Graziano, dove, dopo recate le parole dell' Apoſtolo, ſi legge, *non eſt dimiſſo peccatum propter eum, ſi alii ſe copulaverit* (29); e queſto ſteſſo confermollo eziandio Innocenzo III. decidendo in una ſua decretale, che *ſi alter infidelium conjugum ad Fidem Catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel ſine blaſphemia*

a 3

Di-

(23) Samuele Coccejo annot. in Grot. de jur. belli, & pacis lib. 2. cap. 5. §. 9. lett. I. §. De primo ſtatu.

(24) S. Agostino de bono conjugii cap. 18.

(25) Lo ſteſſo de nupt. & concupisc. lib. I. cap. 10.

(26) Nel cap. Quantum. Extr. de divor- tiis.

(27) Nell' Epistoſola ai Corinti cap. 7. verſ. 15. e 16.

(28) In ſimil modo ſpiega il teſto di San Paolo il Drovénio, Dottore della Sorbona, nel ſuo trattato de re Sacramentaria Tom. 2. lib. 9. cap. 1. §. 3. i. v. i. Apollolus matrimonium

inter Fidelium, & Infidelium diſcrimen ali- quod facit, nec pari utrumque ratione poſſe diſſociari inſinuat: alioquin enim fruſtra de utroque diverſis ſententiis loqueretur, cum utrique eſſet potius eadem regula præſcriben- da; atqui fideles Conjuges ea conditione a- velli permittit, ut omnino a novo matrimo- nio, quo ad uterque vixerit obeundo abſti- neat; quod ergo ſubjicit de iis, qui in infi- delitate contraxerunt, ſi infidelis diſcedit, diſcedat &c. debet de vinculi ipſius ſolutio- ne intelligi.

(29) Nel Decret. di Grazian. cauſ. 28. queſt. 2. can. 2.



*Divini Numinis, vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente, qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit (30).* Della qual decisione ne abbiamo un perchè nell' Angelico Dottor San Tommaso; *vir enim, così egli, non debet cohabitare uxori infideli nolenti cohabitare sine contumelia Creatoris, si ergo non liceret ei aliam ducere, cogeretur continentiam servare, quod videtur inconveniens, quia sic ex conversione sua incomodum reportaret (31).*

Da questa dottrina, per altro ricevutissima, dissentono alcuni. Ella è, dicono essi, appoggiata al Canone principalmente, che Graziano attribuisce al Pontefice S. Gregorio. Or que' medesimi, che da Gregorio XIII. destinati furono a correggere la di lui collezione, giusta il divisamento datone già dopo il Concilio di Trento dai Sommi Pontefici Pio IV., e Pio V., su questo Canone avviano: *hac non sunt inventa apud B. Gregorium (32).* Notano, è vero, che *apud B. Ambrosium cap. 7. I. Corinthiorum eadem fere leguntur plenius atque aptius exposita (33);* ma i dotti Benedettini della Congregazione di S. Mauro nell' edizione delle Opere di questo Santo Arcivescovo non riconoscon per suoi i commenti sull' Epistole di S. Paolo, e tra le altre conghietture di chi esser ne possa l' autore, par, che inclinino a creder, che sialo certo Diacono Ilario *qui, seguon essi, cum Luciferiano schysmati adhæsisset, ab Hieronymo tam aspero stylo exceptus fuit (34).* Come dunque, conchiudono gli Oppositori, come adottare quel, che proviene da radice sì infetta, quale pur lo è uno Scismatico Commentatore?

Troppe cose per verità dovremmo noi nell' Ecclesiastica Disciplina sconvolgere, e rigettare, se metter si volessero a rigoroso esame le fonti, ond' ebbero la prima loro derivazione (35). Lungi però dall' entrare in discussioni, che ci allontanino dal

(30) *Nel cit. Cap. Quantum. Extra de divortii s.*

(31) *S. Tommaso in 4. dist. 39. quæst. 1. in arg. Sed enim.*

(32) *Così gli Editori del Decreto ai Graziano secondo la Correzione Gregoriana nella nota al cit. canon. 2. della quæst. 2. dist. 28.*

(33) *Ne' Commentarj alle Epistole di San Paolo, attribuite a S. Ambrogio, e nella 1. ai Corinti sulle parole: Non est enim frater aut soror servituti subjectus in hujusmodi leggesi hoc est non debetur reverentia conjugii ei, qui horret auctorem conjugii; non enim ratum est matrimonium, quod sine Dei devotione est: ac per hoc non est peccatum ei, qui dimittitur propter Deum, si alii se junxerit. Contumelia enim Creatoris solvit jus matrimonii circa eum, qui relinquitur, ne accusetur aliis copulatus. Infidelis autem discedens & in Deum, & in matrimonium peccare dignoscitur, quia noluit sub Dei devotione habere conjugium. Itaque non est ei fides servanda conjugii, quia ideo recessit, ne audiret auctorem esse Christianorum Deum conjugii. Nam si Esdras dimitti fecit Uxores, aut Viros infideles, ut propitius fieret Deus, nec iratus esset, si alias ex genere suo acciperent; non enim ita præceptum his est, ut remissis istis alias minime ducerent: quanto magis, si infidelis discesserit, liberum habebit arbitrium, si voluerit nubere legis suæ viro? Illud enim non debet imputari matrimonium, quod extra decretum Dei factum est; sed cum post cognoscit, & poter, se deliquisse, se emendat, ut veniam*

*mereatur. Si autem ambo crediderint, per cognitionem Dei confirmant conjugium.*

(34) *Quantunque abbiamo da Cassiodoro de instit. Divin. Lit. cap. 8., che dicitur etiam B. Ambrosium subnotatum Codicem epistolarum omnium Sancti Pauli reliquisse suavissima expositione completum; cid non di meno i Maurini nell' edizione delle opere di questo Santo fatta in Parigi l' anno 1705. collocarono tra le apocrife i commenti sulle epistole di San Paolo, altra volta pubblicati col di lui nome; e nella prefazione, che ad essi premisero Tom. 2. pag. 25., annoverando le diverse opinioni su chi ne sia il vero autore, ultima, dicono, & communior opinio eorum est, qui Hilarium Romanæ Ecclesiæ Diaconum, qui cum Luciferiano schysmati adhæsisset, ab Hieronymo tam aspero stylo exceptus fuit, verum hujus operis auctorem dicunt.*

(35) *Per non sortire dalla materia presente abbiamo nel Concilio di Trento sess. 4. canon. 6. Si quis dixerit matrimonium ratum non consumatum per solemnem professionem alterius Conjugum non posse dirimi, anathema sit. Le prime fonti ond' ebbe origine questa dottrina furono gli esempi de' Santi Macario, ed Alessio, ricordati da Graziano al canon. 26., quæst. 2. caus. 27., i quali ei dice, che abbandonarono le mogli il giorno stesso del loro matrimonio, e ritiraronsi a viver celibi, e solitarij. Dissatti Alessandro III. verso la fine del XII. secolo in una sua decretale, la quale è nel cap. 2.*



il nostro oggetto, chi ci assicura, io ripiglio, essere sino a noi pervenuto tutto quello, che scrisse San Gregorio? E senza esser certi di questo, il non incontrarsi nelle opere, che abbiamo, il testo, che col nome di questo Pontefice inserì, son già due secoli, nella sua compilazione Graziano sulla fede certamente di qualche più antico Scrittore (36), è ben lieve argomento, a poter conchiudere, che di lui veramente non sia. *Venerabilis est antiquitas, dice al proposito un moderno Scrittore, nec respuesta nisi plenis, ac legitimis argumentis* (37).

Havvi di più. Non solo ci manca una fondata certezza, di tutto avere ciò, che scrisse il lodato Santo Dottore; ma dice Sigiberto di Gemblours Scrittore del Secolo XI., che molto ne fu dato alle fiamme (38), e delle Lettere specialmente le sole abbiamo scritte durante il suo Pontificato (39). Di queste medesime ne aggiunger anzi diverse i diligentissimi Maurini nell'edizione di tutte l'Opere da loro fatta in Parigi sul cominciare di questo secolo, *quæ, dirollo colle loro stesse parole, vel in alienis operibus exulabant, vel non ita pridem ex tenebris sunt erutæ* (40). Certo dunque essendo, che molti scritti di lui non pervennero sino a noi, e potendo in essi o Graziano, od altri molto prima avervi preso, quanto sei, o forse sette secoli fa divulgaron col nome di Gregorio; per ciò stesso rendesi ancor men concludente, e men sicura l'illazione, che suo non sia il Canone in contesa, perchè non si trovi nelle Opere, che ci son note, di questo Santo Pontefice, e Dottore.

Aggiungasi, che fin da quando egli era Nunzio Appostolico appresso la Corte Imperiale di Costantinopoli, colà forse una nuova Setta d'Eretici, che tra gli altri errori quello disseminava, poterli *sub obtentu religionis connubia solvere*. Ce ne assicura l'erudito Vescovo Gradenigo, il quale afferma, che Gregorio e questa Eresia, ed altra sull'impalpabilità de' corpi nella risurrezione anch'essa suscitata di quel tempo *ita fortiter, ita sapienter confodit, ut non amplius caput extollere ausæ fuerint* (41).

Ciò posto è più che simile al vero, aver lui in tal occasione scritta alcuna cosa, in

*Extra. De conversione Conjugum, decidendo, che post consensum legitimum de præsentibus licitum est alteri altero etiam repugnante eligere Monasterium, a dir segue, sicuti Sancti quidam de nuptiis vocati fuerunt. Eppure quello, che di questi Santi, ai quali appella qui Alessandro, ci narra Graziano, il troviam rigettato come non vero nelle vite di loro, scritte colla più sana critica dal dotto Baillet, il primo, dice Du-Pin Bibliot. des Auteurs Ecclesiast. T. 18. pag. 390. qui ait fait les vies des Saints de toute l'année d'une juste étendue, et purgées de fables de faux miracles, et d'histoires supposées. Di lui dice pure, che il raporte les faits certains comme certains, il donne les douteux pour douteux, et rejette les faux. Ed ecco come storie non vere unite ad alcune testimonianze, che parlando de Desponsata, ovvero de Desponsato vogliono intendere piuttosto di persone legate coi soli sponsali, abbiano dato fondamento alla disciplina della Chiesa, che vuol solubile un matrimonio rato mercè la professione solenne in qualche religioso Istituto.*

(36) Antonio Agostini de emendatione Gratiani lib. I. Dialog. I., e con lui Vanespen dissert. proem. ad Decret. Grat. cap. 6. afferma, Gratianum nihil attulisse, quod non apud anteriores Collectores reperitur.

(37) Il Mora nella sua dissertaz. de jure divorciatorum §. 45.

(38) Elia Du-Pin nella Biblioteca degli Scrittori Ecclesiastici Tom. 5. pag. 142. Ediz. d'Augeron 1691. scrive: Sigibert de Gemblours ne croyoit pas, que l'on eut de son temps, d'autres ouvrages de Saint Gregoire, que ses Morales, ses Homelies sur les Evangiles, son Pastoral, ses Dialogues, et le registre de ses lettres. A l'égard des autres ouvrages il dit, que les Romains les avoient brûlés; ce que Tritheme affirme du Comentaire de Saint Gregoire sur les livres des Rois.

(39) Tutte le lettere, che si hanno di San Gregorio, sono difatti divise in tanti libri, quanti sono gli anni del suo Pontificato, e in ogni libro quelle di ciascun anno.

(40) Così li prelodati Editori nella prefazione da loro premeffa alle lettere di San Gregorio §. 7. in fin.

(41) Il Vescovo Giangirolamo Gradenigo nelle sue Vindiciæ S. Gregorii a criminationibus Casimiri Oudini cap. I. §. 6., che si trovano nell'ultimo Tomo delle opere di questo Santo Pontefice dell'edizione Veneta scrive: Costantinopoli adhuc ipso degente cum duo subortæ fuissent ea in urbe hæreses: altera de impalpabili corporum resurrectione, qua de supra egimus: altera de conjugii sub religionis pretextu dissolvendis, statim ipse utramque ita fortiter, ita sapienter confodit, ut non amplius caput extollere ausæ fuerint.



in cui vi potè effere quel, che riporta Graziano come detto da lui, che nella conversione cioè d'un infedele ostinandosi il Consorte nella infedeltà, *non est dimisso peccato propter Deum, si alii se copulaverit*.

Nè deve fare difficoltà, che quasi la stessa cosa s' incontri nel commento della prima Epistola di S. Paolo ai Corinti, che un tempo riputosi di S. Ambrogio, ed ora si vuole d' Ilario Luciferiano. Può il Magno Grègorio aver preso il medesimo sentimento da questo Commentatore, come da lui anche il Vescovo Sant' Agostino prese la spiegazione delle parole dell' Appostolo, *in quo omnes peccaverunt* (42). E se possiam dire con verità, che Sant' Agostino queste parole di S. Paolo le intese di Adamo, abbenchè in ciò non abbia, che adottata la spiegazione, che leggesi nell' anzidetto commento; lo stesso farebbe a dirsi di San Gregorio, quando avesse egli pure di qui presa la spiegazione, che alle parole dell' Appostolo *si discedit discedat* in esso vi dà il qualunque suo Autore.

Dico l' Autore qualunque: imperocchè volendo anche sulla fede del Vescovo Sant' Agostino, Scrittor sincro, supporre Autore un Ilario, nominandolo egli coll' aggiunto di Santo (43), nè contraddire volendo alla testimonianza di San Girolamo, che ci fa certi, essersi il Diacono di questo nome involto nello scisma, senza lasciarsi creder tampoco, che prima di morire ritornato sia alla comunione della Cattolica Chiesa, sembra fondatissima l' opinione del Petavio, il quale attribuisce bensì ad un Ilario i commenti in quistione *sed alii a Luciferiano, quisquis demum ille fuerit* (44). Tanto più che un altro Ilario ricorda l' Ughelli stato in quel torno di tempo Vescovo di Pavia (45), *sanctitate, & zelo in Arianos clarum, cui, notan qui gli stessi Maurini, forte illa possunt adscribi* (46).

La dottrina per tanto, che vuol solubile il matrimonio contratto nella infedeltà, qualora uno de' Conjugati abbracci il Cristianesimo, e nieghi l' altro di seguirlo, persistendo nella natia credenza, nè può dirsi originata dall' interpretazione data da uno Scismatico al testo di San Paolo, nè puossi tampoco negare, che fosse del Santo Pontefice, cui l' attribuisce Graziano. Ma se ancor fosse vero, che San Gregorio nulla scrivesse mai di quel, che col nome di lui leggiamo nella collezione del Monaco testè lodato; se il Canone, che questi riporta, fosse pur anche dello Scismatico Ilario; perchè dovrem noi rifiutar la dottrina, che in esso contienfi, se insegnaronla i Santi Padri Ambrogio, ed Agostino; se fu poi costantemente per più Secoli ricevuta dalla Cattolica Chiesa?

Scrive il Santo Arcivescovo di Milano: *ubi est impar conjugium, ibi lex Dei non est* (47).

Non ha dunque luogo, per di lui avviso, la Divina sanzione della indissolubilità in un matrimonio, nel quale uno de' Conjugati è soggetto ad una legge, che il vuol solubile, e l' altro vive in una credenza, la qual non soffre, che sciolgasi se non per

mor-

(42) Li più volte lodati Maurini nella citata prefazione ai commenti, che negan essi a S. Ambrogio parlando di quello alla I. ai Corinti affermano, che ad apices in hoc opere legere licet quello, che nel cap. 4. del lib. 4. contro le due lettere di Pelagio scrive Sant' Agostino, spiegando le parole in quo omnes peccaverunt.

(43) Sant' Agostino, vissuto dal 354. al 430., fu certamente sincro all' Autore del Commento in quistione, o sia egli il Diacono Ilario rimproverato da S. Girolamo, che visse dal 329. al 420., o sia qualche altro di quell' età, poichè anche nel dubbio di chi ne sia l' Autore, tutti concordano, che fosse al tempo del Pontificato di Damaso. Ora Sant' Agostino lo qualifica certamente per Santo dicendo nel testè cit. cap. 4. contro Pelagio,

nam & sic Sanctus Hylarius intellexit quod scriptum est, IN QUO OMNES PECCAVERUNT: ait enim IN QUO, idest in Adam.

(44) Di questa opinion del Petavio ce ne fan fede colle qui recate parole gli stessi Maurini nella più volte citata prefazione.

(45) Ughelli nella sua Italia Sacra Tom. I. part. 2. pag. 6.

(46) Così essi nella tante volte citata prefazione, dove osservando, che non si ha memoria di alcuno scritto di questo Santo Vescovo Ilario, supersunt adhuc, dicono, multae inscriptiones, quorum auctores cognoscuntur tantum nomine tenus, quosque penitus ignoraremus, nisi eosdem ab alio semel nominari casu contigisset.

(47) S. Ambrogio nel Vangelo di S. Luca lib. 8. arr. 2. §. 8.



morte. L'illazione non è mia, ma del Padre Calmet, che la recata Sentenza di Sant' Ambrogio adduce appunto a provare, che il divorzio dell' uomo, e della donna infedele nel caso esposto da noi non tanto separava di abitazione, e di corpo; ma frangeva lo stesso nodo di matrimonio, ponendo le parti in una perfettissima libertà di maritarsi a cui meglio fosse loro piaciuto. Così l'or lodato Benedettino, il quale a dir segue, che il maritaggio da loro contratto nella infedeltà non essendo un Sacramento, ma un mero, e semplice contratto non dovea considerarsi come indissolubile, nè di altra natura, che li maritamenti degli infedeli (48).

Sant' Agostino poi le parole commentando dell' Appostolo: *Si quis frater uxorem habet infidelem, & hæc consentit habitare cum illo, non dimittat illam, dice, non propter vinculum cum talibus conjugale servandum, sed ut acquirantur Christo, recedi ab infidelibus conjugibus, Apostolus vetat* (49). Se il consiglio di S. Paolo ha per motivo la conversione dell' infedele, e non il vincolo, che si debba necessariamente serbare, non propter vinculum, giova ripeterlo, *cum talibus conjugale servandum*, questo Santo Dottore vuol dunque anch' esso, che scior si possa il matrimonio contratto nell' infedeltà. Difatti le parole recando dell' Appostolo *quod si infidelis discedit, discedat, segue, ut propter fidem Christi etiam ipsa uxor legitima societate conjuncta relinquatur, si cum viro Christiano, propter hoc, quod Christianus est, permanere noluerit* (50). E quel *relinquatur* del Santo Dottore di un totale divorzio lo intende l' illuminatissimo Canonista Zieglero Vanespen, il quale *si vero, dice, infidelis nolit absolute cum fidei cohabitare, sed recedere velit, aut saltem nolit, nisi sub conditione fidei Christianæ ad-versante, tunc liberum est fidei recedere, ET AD ALIAS NUPTIAS TRANSIRE, prout locis citatis docet Sanctus Augustinus* (51).

A questa dottrina par che si opponga un Canone del Concilio di Meaux riferito anch' esso da Graziano ne' termini, che seguono: *Si quis habuerit uxorem virginem ante baptismum, vivente illa post baptismum alteram habere non potest* (52), ed è questa un' altr' arma, con cui combattono la dottrina da noi sostenuta i propugnatori dell' indissolubilità del matrimonio anche non cristiano. Se non che lo stesso Graziano scioglie l'apparente contraddizione dicendo: *hic distinguendum est, aliud esse dimittere volentem cohabitare, atque aliud discedentem non sequi: volentem enim cohabitare licet quidem dimittere, sed non ea vivente aliam superinducere; discedentem vero sequi non oportet, & ea vivente aliam ducere licet* (53). Prima di lui o almen con lui anche il Maestro delle Sentenze dice, *aliud esse dimittere volentem cohabitare, aliud dimitti propter Deum ab illo, qui horret nomen Christi. Ibi lex benevolentiae non servatur, hic veritas custoditur. Et ideo cum liceat dimittere volentem cohabitare, non tamen ea vivente aliam ducere liceat; discedentem vero sequi non oportet, & ea vivente aliam ducere licet* (54). Così li prelodati due Scrittori dai Secoli, che venner poi, considerati quai ristoratori, l' uno della canonica, l' altro della teologica Facoltà.

Ora svolgendo quel, ch' essi dicono concordemente, troverassi ragionevolissima la da loro proposta conciliazione. Il matrimonio anche di due infedeli è certo per lo meno un contratto, che l' un l' altro obbliga impreteribilmente, almeno fin a che una causa intervenga, onde l' uno, o l' altro si possa dalla reciproca obbligazion liberare. Una tal causa certo non la somministra il battesimo, se il conjugato infede-

(48) Calmet Dissertazione sopra il divorzio §. Quanto al consiglio. Tom. 1. pag. 402. Ediz. Venet. 1741.

(49) S. Agostino ad Potentium de adulterinis conjugis cap. 13. e 14., riferito da Graziano canon. 8. quest. 1. caus. 28.

(50) S. Agostino loc. cit.

(51) Vanespen ad part. 2. Decreti Gratiani caus. 28.

(52) Nel Decret. di Graz. caus. 28. quest. 2. canon. 1. Avendo però scorsi tutti i Concilj tenuti in Meaux ne' tempi anteriori a Graziano, non ho saputo rinvenirvi quello, che qui si cita.

(53) Lo stesso Graziano nelle sue addizioni al canon. 1. e 2. quest. 1. caus. 28.

(54) Pietro Lombardo Sententiarum lib. 4. distinct. 39.



le si presti a convivere col convertito senza dargli occasione di peccato: appunto perchè, come dice lo stesso Canone, *crimina in baptismo solvuntur non conjugia*. In questa ipotesi adunque ha luogo la sua decisione: imperciocchè la moglie infedele non lascia d'esser moglie del battezzato, il quale non può per conseguenza lei vivente averne un'altra. Non così quando essa nieghi di convivere seco, abborrendo la nuova di lui credenza. Allora vien meno il fine precipuo di lor congiunzione, e non è già il battesimo, che sciolga il precedente contratto, ch' ambo stringea; ma col mancar del fine, coll'escludersene i più essenziali doveri, *non tam solvitur*, dirollo, le parole usando del Puffendorf, *quam abruptitur obligatio* (55).

Fu questo per più Secoli il sentimento costante della Cattolica Chiesa, da cui soli pochi dipartironsi a tempi nostri, che tempi sono amanti forse troppo di novità (56). E che ciò sia vero tutto quel, che vedemmo intorno la solubilità del matrimonio contratto nella infedeltà fino dai primi Secoli della Chiesa indicato da due de' più gran Padri, e Dottori, e chiaramente deciso poi, sia dal Pontefice San Gregorio, sia dal qualunque Autor de' Commenti sull'Epistola di S. Paolo, lo adottò l'Autore della Glossa ordinaria Walfredo Strabone, Monaco di Fulda, vissuto verso la metà del nono Secolo (57), ed erudito nella scuola di Rabano Mauro, di cui dice il Tritemio, *ut absque invidia loquar, nec Italia similem, nec Germania peperit aequalem* (58). Più ampiamente poi nel Secolo duodecimo insegnarono Ugone da S. Vittore in Francia, nella Germania il più volte nominato Graziano, e Pietro Lombardo nella nostra Italia (59).

Fiorirono nel Secolo terzodecimo i Santi Tommaso, e Bonaventura, ed ambi tenero la stessa dottrina (60), che nel Secolo decimoquarto abbracciarono, per

(55) Puffendorf de jure nat. & gent. lib. 5. cap. 11. §. 9.

(56) Quello che ha dato corso all'opinione, che vuole indissolubile per Convertito anche il matrimonio da lui contratto nel giudaismo, fu il caso di certo Borach Levi, il qual venuto alla Fede Cristiana nell'Agosto del 1752., dopo aver interpellata la moglie Mendel-Cerf, ottenne dall'Ufficialità di Strassbourg una sentenza de' 7. Novembre 1754., che il dichiarava libero a prendere altra moglie cristiana. Contratte da lui le promesse di matrimonio con una giovine della Diocesi di Soissons, il Parroco negò di prestarli a tal matrimonio. Citato questi avanti l'Ufficialità di Soissons ne sortì sentenza de' 5. febbrajo 1756., che dichiarò il Neofito non ammissibile nella sua domanda. Fu portata la causa in appellazione al Parlamento, che sotto li 2. Gennajo 1758. dichiarò giusta la sentenza dell'Ufficialità di Soissons con divieto all'appellante di ammogliarsi, finchè fosse vissuta la detta Mendel-Cerf, già sua moglie. Quello, che fu scritto, e fu deciso in questa causa in un paese proclive a rifiutare le dottrine ricevute dalla Corte di Roma, divenne un'opinione di moda, volentieri seguita da diversi Teologi, e Canonisti d'oltremonte; ma non abbastanza radicata, e certamente non ancor ricevuta nella nostra Italia.

(57) Nella Glossa, che chiamasi ordinaria, dell'Epistola I. di S. Paolo ai Corinti, alle

parole Non enim &c., il qui citato Walfredo, che n'è Autore, e che visse fino all'anno 826., nota, non est ratum conjugium, quod sine Deo, & ideo non est peccatum dimisso propter Deum, si alii copulatur. Si ambo credant per cognitionem Dei confirmatur conjugium.

(58) Quel che dice Tritemio di Rabano Mauro, lo abbiamo dal Cave nella sua Opera degli Scrittori Ecclesiastici al Secolo IX. pag. 456., dove, parlando del detto Rabano, scrive obiit Vir Sanctissimus anno 856. die 4. Februarii; e facendo poscia un magnifico elogio della sua pietà, e del suo sapere, tra le altre cose dice, che erat sub eo Fuldense Monasterium publica virtutis, & eruditionis schola, ducentum septuaginta Monachos habebat &c. Tra questi certamente doveva essere Walfredo, che visse in quel Secolo, e fu Monaco di Fulda.

(59) Ugon da San Vittore tom. 3. tract. 2. Grazian. nella sua addizione al Can. 1. e 2. quest. 1. caus. 28. Pietro Lombardo Sent. lib. 4. dist. 39.

(60) S. Tommaso 4. dist. 39. quest. 1. art. 5. argomenta così: Matrimonium non est ratum sine Sacramento Baptismi: sed, quod non est ratum, potest dissolvi: ergo Matrimonium in infidelitate contractum potest dissolvi; & ita soluto matrimoniali vinculo licet Viro alteram ducere Uxorem. Insegna lo stesso anche S. Bonaventura, 4. dist. 39. art. 2. quest. 12.



tacer di cent' altri tra i Canonisti Giannandrea, e tra i Teologi il Lirano (61). Pietro Ancarano, il Tostato, l' Abate Panormitano, e più altri la sostennero, e propagarono nel Secolo decimoquinto (62), ai quali tennero dietro i Teologi, e Canonisti del Secolo sedicesimo; cosicchè nel Secolo decimosettimo l' Estio potè dire con verità, *esser questa constans Theologorum, & Canonistarum doctrina, qui in ea re secuti sunt sacros Canones, & totius Ecclesie praxim* (63).

Nè fu sola la privata autorità, che guarentilla. Tre Sommi Pontefici Clemente, Celestino, ed Innocenzo, ciascun d' essi terzo di questo nome, la stabilirono con pubbliche Decretali (64). Subito dopo il Concilio di Trento anche Gregorio Terzodecimo l' ebbe per inconcussa, quando *locorum Ordinariis, Parochis, & Presbyteris Missionariis Societatis Jesu, in Anglia, Ætiopia, & Brasilia degentibus, potestatem fecit dispensandi cum quolibet conjuge, qui Christianæ religioni nomen dedit, ut novum possit matrimonium inire, ommissa interpellatione conjugis alterius infidelis, quem constat legitime interpellari non posse.* Così l' illuminatissimo Benedetto XIV., che a dir segue, *& nos ipsi ad Petri Cathedram evecti potestatem concessimus Apostolico Nuntio Venetiis commoranti, ut in simili rerum eventu possit ab ejusdem interpellationis onere relevare conjuges conversos, existentes in loco pio Cathecumenorum Civitatis Venetiarum* (65). Una dottrina autorizzata da tanti Oracoli del Vaticano non senza ragione il Gesuita Sanchez una dottrina la riputò, *de qua absque errore manifesto in fide dubitari minime potest* (66).

Non ignoro lo sforzo ingegnoso del Kulpfellio, che vuol provare, *mentem Tertulliani*

(61) Giannandrea, vissuto sino al 1355., e compilatore delle Glosse del Gius Canonico in quella del can. 2. quest. 2. caus. 28. si convertus ad Fidem, dice, Uxorem habuit infidelem, quæ odio Christianæ Fidei noluerit morari cum ipso, licite potest se alii copulare: contumelia enim Creatoris, solvit jus matrimonii; cum non sit servanda fides ei, quæ Christum audire contemnit. Ed il Lirano, che visse in quel medesimo torno di tempo, nelle sue annotazioni all' Epist. I. di S. Paolo ai Corinti lett. O., scrive liberatus est fidelis a conjunctione ejus, & potest alteri contrahere.

(62) L' Ancarano, vissuto sino al 1431., commentando il cap. 4. de divortiiis, dopo aver premesso al num. 7., che Matrimonium inter infideles dicitur esse verum, sed non ratum, quia non durabile, al num. 11. soggiunge, che statim solvitur, quam cito non vult cohabitare. Il Tostato, vissuto anch' egli sino al 1434., nella part. 1. Reg. cap. 8. quest. 30. dice di più, quod si semel Mulier dixerit se non velle transire, neque converti, etiamsi postea pæniteat, & velit converti, aut manere cum Viro, non cogitur Vir eam recipere, quia per disensum illum fuit solum matrimonium, & quod solum est, non potest jam resumere Vires ad obligandum. Il Panormitano, che visse sino al 1440., parimenti commentando il cap. 7. de divortiiis al n. 2. Nota casum, dice, in quo verum matrimonium consummatum dissolvitur, scilicet quando alter infidelitum venit ad fidem, reliquo nolente secum cohabitare, vel non sine blasphemia Divini nominis. Et ex hoc, conchiude egli, habes casum quotidianum in istis

Judæis, qui quandoque veniunt ad fidem — Uxoribus remanentibus in Judaismo: Possunt enim cum aliis mulieribus de novo contrahere, si Uxores eorum nolunt secum cohabitare, vel non sine peccato.

(63) Estio lib. 4. d. sinz. 39. n. 7.

(64) Il Vanespen nelle sue osservazioni alla part. II. Decret. Grazian. caus. 28. parlando del Canone attribuito a S. Gregorio, e della spiegazione datagli dal Monaco Graziano dice, sententiam Gratiani secuti sunt uno consensu Theologi, & Canonistæ, quin & ipsi Romani Pontifices eam in omnibus adoptarunt, uti videre est in decretalibus Clementis III., & Celestini III., quæ extant sub titulo de conversione Infidelium in secunda collectione apud Antonium Augustinum. Nella collezione poi delle Decretali fatta da Gregorio IX. quella abbiamo d' Innocenzo III. al cap. 7. de divortiiis. A tutte queste Decretali puossi aggiugnere anche quello, che scrisse Innocenzo IV. ne' suoi commenti al cit. cap. 7. de divortiiis, dove parlando de' matrimonj de' Infedeli, non habent, dice, fidei Sacramentum, sed Infideles sunt, jure Infidelium utuntur, & sic eodem modo non est ratum matrimonium inter eos, & solvitur ipso jure etiam sine judicio Ecclesiæ; verum si antequam ab aliquo Conjugum contrahatur perversus convertatur, alter eum recipere compellitur.

(65) Così il Pontefice Benedetto XIV. nel suo Sinodo Diocesano Tom. 1. lib. 6. cap. 4. §. 3.

(66) Sanchez de Matrimonio lib. 7. disp. 74. num. 4.



*veterumque Christianorum abhorruisse a nuptiis discedente infideli ab altero contrahendis* (67). Qual meraviglia, che stato fosse alieno dalla nostra sentenza un Tertulliano, che vuol proscritte le seconde nozze anche sciolto il primo matrimonio colla morte d'uno de' Conjugati? Se a lui si prestifede ugualmente abborrirono i primi Fedeli dal rimaritarfi, e quando morto fusse il consorte, e quando si fusse per ostinazione nella sua infedeltà allontanato e diviso. Or come dannata nell'un de' casi è la sua dottrina, così inattendibile sia nel secondo, perchè rifiutata dall'uso contrario della Chiesa: senza che l'esempio de' primitivi Cristiani, i quali, più che per indispensabil dovere, per fervore di virtuosa continenza, in ambo i casi astenuti sienfi da un secondo matrimonio, addur si possa in prova, che condanni il diverso costume dai Canonisti, dai Teologi, dagli stessi Sommi Pontefici pel corso di tanti Secoli placitato, ed ammesso.

Conchiudasi dunque, che, per quanto sieno rispettabili i nomi del Kulpfel, e dell'Eibel, (68) che dietro la scorta di lui insegna *matrimonium in infidelitate contractum per professionem religionis Christianæ haud solvi* (69), non può l'opinione loro, e di chi altro sia dello stesso avviso, non può a quella prevalere dalla testimonianza guarentita di due de' più gran Padri della Chiesa, dall'unanime consentimento de' Teologi, e Canonisti di molti Secoli, da' concordi Oracoli di più Pontefici. Volle il Divin Redentore, e Maestro, che l'Uomo non isciolga quello, che Dio congiunse; ma questo il disse considerando il matrimonio per quel, che stato sarebbe nello stato della primogenia innocenza; ma questo il volle per quel, che poscia divenne il matrimonio nello stato di Grazia, in cui alla dignità lo elevò di Sacramento. *Sacramentum hoc magnum est*, così l'Appostolo Paolo, il qual segue, *ego autem dico in Christo, & in Ecclesia* (70). Quando contratto sia fuor della Chiesa, *hoc matrimonium*, giova ripeterlo colle parole del tante volte lodato Vanespen, *rationem contractus civilis dumtaxat habens, neque ad rationem Sacramenti hactenus elevatum indissolubilitatem ex Christi institutione non habet* (71).

SE-

(67) Questa Dissertazione di Engelberro Kulpfellio dell'Ordine Eremitano di S. Agostino Professore di Friburgo, la quale ha per titolo: *Tertuliani mens de indissolubilitate matrimonii Infidelium altero converso*, viene riferita dall'Eibel nella sua introduzione al Gius Ecclesiastico Tom. 2. cap. 13. §. 370. Le ragioni di questo Autore non esigono una particolar confutazione. Tendono esse ad interpretare le parole di S. Paolo giusta il suo intendimento. Ma ciò a che giova? Abbiamo una interpretazione già ricevuta dalla Chiesa per tanti Secoli: perchè volerla oggi rovesciare? Se questo fosse permesso, tutta si metterebbe a soquadro l'Ecclesiastica disciplina, perchè troppe cose vi avrebbero esposte ad un tale rovescio. Non sa il Kulpfellio dissimulare, che pochissimi sono del suo partito, dicendo, *tum quod communem sententiam parum solidam esse intelligerent, quand' anzi questo essere doveva a molti di motivo per impugnarla, tum quod, segu' egli, adverso, confertoque cum examine, quod invidiæ plenum est, colluctare nollent*. Ma questa gran folla di Teologi, e di Canonisti, che hanno sostenuta ed insegnata la solubilità del matrimonio non Cristiano, non fa ella un universale consentimento di più Secoli, che rende una sì fatta dottrina superiore alle recenti contraddizioni?

(68) Eibel *introduçt. ad Jus Eccles. Tom. 2. cap. 13. §. 370.*

(69) Oltre li due nominati, sostennero l'indissolubilità del Matrimonio alcuni Teologi, e Giureconsulti di Francia nella causa atrove citata. Citasi pure dall'Eibel per propugnatore di questa opinione Agostino Gervasi, Agostiniano anch'esso, in un suo Trattato de matrim. lib. 5. cap. 5. Seguì le medesime tracce il Riegger *Jurisprud. Eccles. parr. 4. pag. 134.* e finalmente scripsit, disse l'Eibel, de hoc argomento etiam clarissimus P. Hilarius Robeck Ord. S. Augustini Sac. Theol. Doct., & Prof. in Universitate Pragensi, soggiugnendo che, *nactus quidem est adversarium P. Emilianum Petrasch. Ord. Cisterciensis adversarium tantummodo non refutorem*. Così crede un seguace dell'opinione confutata da questo Monaco, e che vedendosi contemporaneamente sostenuta da tre Professori tutti Agostiniani, non è senza ragione il temere, che sia una di quelle opinioni di partito, le quali con vero danno dello spirito di conformità, e di pace, che regnar deve tra i seguaci del Vangelo, pur troppo s'incontran sovente nelle Scuole private de' Claustri, ed infettano poi anche le pubbliche Università.

(70) Nell'Epistola agli Effesi cap. 5. v. 32.

(71) Vanespen *Jur. Eccl. Univers. part. 2. tit. 15. de divortis, & secundis nuptiis §. 3.*



**N**on solo un tal matrimonio può sciogersi, come abbiám veduto fin qui, ma ragion vuole, che si sciolga e per la fornicazion del marito, onde ne fu violata la fede, e per la di lui intollerabil sevizia, che il fa giustamente abborrire, e per la disparità di credenza tra i due Conjugati, che irreconciliabilmente l' un dall' altro divide, ed allontana. Dell' esistenza di quest' ultimo motivo non è a dubitarsene; ma rispetto ai due primi muovesi il dubbio, se sieno provati abbastanza, e quando il fossero, se dal convivere per molti anni insieme stati sieno, per dir così cancellati, ed estinti. Prima per tanto di vedere, come ciascun de' titoli summotivati esiga l' infrazione del vincolo, di cui si contende, sono da esaminarsi le prove, che abbiám de' due primi, e insieme l' effetto, che abbia potuto produrre la convivenza, che vi si contrappone, ed obbietta.

E in quanto al primo essendo pur troppo vero anche de' nostri tempi quello, che Seneca scrivea de' suoi, a tal esser giunta la depravazion del costume, *ut nemo ad suspicanda adulteria nimis credulus videri possit* (1), come non dovrassi giudicar provato abbastanza quello, che il Neofito confessò in un processo verbale, che i Giudici della Nazione, in cui vivea, costrussero secondo il loro stile, allor quando ne fu egli incolpato? Esiste questo processo, ed in esso la di lui confessione avverata eziandio nel presente giudizio dall' esame formale di due Rabbini, che il compilarono; ed a questa, *fides*, dirollo con Ulpiano, *contra se habebitur* (2): massimamentechè nemmen oggi osa il Neofito, *quod sua voce dilucide protestatus est, id in eundem casum infirmare, testimonioque proprio resistere* (3).

Nè deve fare difficoltà, che si tratti di confessione da lui fatta in altro giudizio, e ad altr' oggetto. Gl' Imperadori Costante, e Licinio ebbero per servo un certo Elio, anche perchè *voce propria ejusdem Elii apud aliud judicium aparuerat, quod conditionis servilis videretur* (4); puossi dunque senza scrupolo aver per adultero il Neofito, che liberamente confessossi avanti altri Giudici reo di questo delitto. Tanto più, che dall' un canto anche quelli, i quali a fessata confessione negar vogliono la forza, e l' effetto di piena prova, concedono, che *saltem gravem adversus confessionem inducat presumptionem*, come, per tacer d' altri, notò il Voet, di maniera che, segu' egli, *si quis tanquam testis quid in causa tertii deposuerit, depositio illa contra ipsum etiam pro alia persona in lite alia faciat, si non probationem, saltem praegnantem presumptionem* (5); dall' altro abbiám per avviso di Niccola Ertzio, *ut ob adulterium solvatur matrimonium, sufficere etiam argumenta, & inditia adulterii* (6). Sia dunque, che la confessione di lui apparente nel processo compilato dai Rabbini il provi adultero, sia che questa ne somministri una pregnante presunzione; poichè a questa aggiugnasi il detto della donna, con cui fornicò: poichè una non men forte conghiettura l' abbiám nella di lui licenza di vivere, che depongono più testimonj esaminati nell' odierno giudizio, ella è certamente provata la di lui fornicazione, quanto basta, perchè debba mandar libera la moglie innocente. La qual cosa è ancor più vera per quel, che notammo, a tal uopo *sufficere etiam argumenta, & inditia adulterii*, e molto più per quello, che ci lasciò scritto il Dottor S. Girolamo, che *ubicumque est fornicatio, & fornicationis suspicio, libere uxor dimittitur* (7). Dell' intollerabile sevizia poi del Neofito verso la incolpevole e sgraziata Consorte, quattro testimonj ne depongono concordemente. Quasi d' ogni dì erano a detta loro le contumelie, e le imprecazioni, non rare ancor le percosse; ed un giorno per

(1) Seneca nel lib. 2. delle sue controversie cap. 7.

(2) Nella l. De arate 11. Digest. lib. 11. tit. 1. De interrog. in jur. fac.

(3) Nella l. Generaliter 13. Cod. lib. 4. tit. 30. de non num. pec.

(4) Nella l. 4. Cod. lib. 7. tit. de lib.

causa.

(5) Voet comment. in Digest. lib. 42. tit. 2. de confessis §. 7.

(6) Hertz. in not. ad Puffendorf de jur. natur. & gent. lib. 6. cap. 1. §. 21. not. 3.

(7) S. Girolamo riferito nel Can. 2. quest. 1. caus. 32. del Decret. di Graziano.



per fino se si avventò contro con un pugnale, ond' ebbe a scampar la vita fuggendo (8).

Che se mi si opponga, che tutti o furono, o sono addetti chi alla famiglia del suocero, chi a quella del padre dell' attrice, e che, tranne un solo, gli altri sono poi anche Ebrei, risponderò cogli Imperadori Teodosio, e Valente: *non facile, quæ domi geruntur, poterunt per alienos confiteri* (9). La deposizione adunque di sì fatti testimonj, nel numero massimamente di quattro, non solo è prova, che basta, ma è anzi la prova migliore: giacchè per avviso di un moderno Scrittore, *ad probandas viri scivitias, quæ reputantur inter actus in domesticis penetralibus committi solitos, planè testes domestici, ne dum de jure censentur habiles, & frequentissimè admittuntur, sed præ ceteris omnibus censentur melius informati, præcipuè quia loquuntur de proprio scivitarum visu, & de directo injuriarum auditu, qui sensus nequeunt in homine decipi* (10).

Ma tuttociò la moglie molt' anni il tollerò in silenzio, e stette col marito fino a che questi abbandonolla del tutto, la credenza abbandonando, in cui nacquero, e vissero entrambi. E dopo ciò potrà ella, mi si ripiglia, farne querela, e voler oggi romper quel nodo, che prima non disciolse? Sì certamente, che il può, per avviso dei Rabbini, i quali richièti, *se accadendo casi di adulterio, e mali trattamenti la convivenza susseguita ne' conjugj importi remissione, o abolizione dell' azione, e dell' accusa non ancora intentata*, hanno definitivamente risposto, che essendo l' adulterio del marito, ed i mali trattamenti offese personali, per offese di simil natura decide la piena de' loro Dottori, tra i quali il Maimonide (11), che non ostante l' essere rimasta l' azione per lungo tempo intentata, non può legalmente dedursene una tacita rinunzia, ed abolizione, se non consti attualmente d' aver l' offensore chiesta, e l' offeso accordata la remissione (12).

Sebbene anche secondo i principj della civile Giurisprudenza due cose escluder possono la remission dell' azione o l' abolizion dell' accusa: l' una è, se alla moglie non si provi nota già e palese l' infedeltà del marito: l' altra, se anche insieme convivendo abbian dati non equivoci indizj di serbar non pertanto gli animi infra loro alienati, e divisi. Della prima ne abbiamo una irrefragabile testimonianza dalla Rota di Roma, la qual nel caso di un adultero marito amorevolmente trattato dalla moglie decide, *non probari reconciliationem, quia non probatur, Constantiam de eo tempore habuisse certam scientiam adulterii per maritum commissi, quæ debet esse certa, & indubitata ad hoc, ut injuria dicatur per cohabitationem, vel alia signa benevolentiae remissa, cum alias non intret reconciliatio*; quantunque, come nota la decisione del lodato Tribunale, *Constantia verisimiliter, & vehementissime de adulterio suspicari potuisset* (13). Dell' altra ce ne assicura il Bohemero, che disputando della privazione della dote, e d' ogni lucro nuziale, che soffrir deve la moglie adultera in pena della sua infedeltà, sostiene che andar non ne possa immune, se il marito si tenga dall' usar con lei, *quamvis interim domo uxorem haud expulerit, semper tamen exulceratam præferens mentem, apud quam reposta remansit injuria illata* (14). Ora il nostro è il caso appunto d' una moglie, la qual, oltre il non poterla provare confapevole e certa della maritale infedeltà, dal rispetto de' suoceri, dall' amor del figlio nella marital casa ritenuta, stette però dopo gli anni primi perpetuamente disgiunta dal difamato marito con sempre aperta nel cuore la piaga del di lui micidiale attentato, ch' egli medesimo inaspriva ogni di più e con pratiche

(8) Veggansi gli Esami de' Testimonj mia copia fogl. 2. 2. fogl. 3. fogl. 5. fogl. 7. fogl. 8. 2., e fogl. 9.

(9) Nella l. Consensu 8. §. Servis 6. Cod. lib. 3. tit. 17. de Repudiis.

(10) Politi de dot. differt. 16. num. 12. Oper. Vol. 3.

(11) Maimonide nel suo Tract. de vuln. & damn. cap. 8.

(12) Così nella risposta al quesito VI. loro proposto dal Ministro Relatore.

(13) Rot. cor. Lancelor. in Bonon. separar. Thori 26. Junii 1606. appresso il Spad. conf. 153. vol. 2.

(14) Giusto Heningio Boemero nel volum. 4. delle sue Dissertazioni sulle Pandette Dissert. de privatione dotis, & successionis Statutaria ex capite adulterii §. 13.



scandalose, e con ingiurie atroci, e con atti crudeli. Di questo ne fan fede i testimoni esaminati, dai quali sappiamo, che sebben vivessero entrambi sotto il medesimo tetto, furono costantemente divisi di letto, e per fino d'appartamento (15). Un tal contegno, come direttamente opposti a quello, che potrebbero far supporre e la convivenza, ed il silenzio della infelice consorte, così ogni riconciliazione esclude, ogni remission dell' offesa, che se ne voglia conghietturare. Sono adunque non meno della disparità di culto, e di credenza titoli, ch' esistono tuttavia, e l'odio dell' usata sevizia, e la macchia della commessa fornicazione. Sol resta a vedere se per titoli di questa fatta romper si debba il nodo mal augurato.

Alla ragion naturale certamente ripugna, il tener fermo un legame fondato sulla mutua benevolenza tra due, che si aborriscono, e quando l' un d' essi violò quella fede, che l'altro a serbar abbia intatta, ed illesa. In questo caso il Puffendorfio non dubita di affermare, che, *ex mero jure naturali pars læsa nanciscatur facultatem matrimonio discedendi* (16). Che se la tradita la maltrattata consorte *ex mero jure naturali* abbia il diritto acquistato di rompere la sua catena, e questo ella domandi, forz' è dunque, dove la voce si ascolti della natura, che questo a lei si conceda.

Oltre di ciò certo è, che la stessa naturale istituzione del matrimonio esige la propagazione dell' uman genere: ma come ottenerla tra due, che sieno infra di loro ripugnanti, ed avversi? Non fia no, dice ottimamente il testè lodato Scrittore (17), che la moglie si presti al fine voluto dalla natura con un marito, *cujus conversatio fuit intollerabilis*; nè farà mai, che il marito si accosti ad una moglie, che abborre, *cum vix quispiam optet prolem tollere ex ea, quam odit*. Non deve dunque sussister più un matrimonio, da cui più non fia, che il fine si ottenga propostosi dalla natura, anche perchè, come nota lo stesso Puffendorfio, *regulariter uno eodemque pacto & de præbendo corpore, & de conversatione familiari inter conjuges convenitur, & hæc ita mutuo implicita sunt, ut cum uno alterum quoque simul abrumpi videatur* (18).

Non basta. Questo vincolo ha per fine indispensabile, e precipuo, che l' uomo i figli formi alla società, cui essi son nati. Or questo non è da sperarlo nell' unione di due persone, tra le quali la violata fede, la durezza delle maniere, il disamor, la barbarie abbiano acceso, e radicato un odio implacabile un' invincibile avversione. *Les parents*, dice qui un vivente Scrittore (19), *les haïssent, parcequ' ils se haïssent eux mêmes, ils les negligent, parcequ' ils ne sont occupés, que de leurs dissensions, de leurs haines, de leurs tracasseries; ils les scandalisent par leurs querelles, par leurs intrigues, par leurs moeurs; ce, que l' un edifie, est detruit par l' autre; ce, que l' un veut, l' autre le desaprouve; les instructions, et les maximes de l' un sont contredites par l' autre; enfin ils ne pensent, que a se traverser dans leurs desseins. Il vaut beaucoup mieux ne point recevoir d' educations, que d' en recevoir une si mauvaise.* La qual cosa notolla anche uno de' primi lumi della Chiesa Greca S. Gian-Grisostomo (20): *Si vir, & uxor, così egli, concordés fuerint, & liberi bene educabuntur, & domestici probe instituuntur, & vicini ex eo pariter, & amici, & cognati quasi boni odoris fragrantia fruuntur; si vero contrarium fuerit, omnia subversa sunt, & confusa.* Vuol dunque ragione, che un matrimonio si anienti, in cui tutto si contamina, e si sovverte il bene, che ne aspetta la società, a cui è l' uman genere dalla natura provvidamente ordinato, e disposto.

b 2

Ma

(15) Veggansi li Testimonj nel loro esame mia copia fogl. 2. r. fogl. 4. r. fogl. 6. r. e fogl. 8. r.

(16) Puffendorf. de jur. natur., & gent. lib. 6. cap. 1. §. 21.

(17) Lo stesso Puffendorf nel cit. cap. 1. §. 22.

(18) Il Puffendorf nell' ora indicato §. 22.

(19) L' Autore dell' Opera altrove lodata, che ha per titolo: Traité du Mariage, et de la legislation, stampata all' Haya nel 1776. pag. 75.

(20) S. Gian Grisostomo serm. 20. sul cap. 6. dell' Epistola di S. Paolo agli Effe.



Ma non è la sola ragion naturale, che il voglia; lo persuade l'uso eziandio del Cristianesimo. *Quale est istud conjugium, scilicet lo stesso San Gian-Grisostomo, quando uxor tremebunda virum exhorret? (21)* Per la qual cosa d'una donna, cui sia il marito aspro, e crudele decide Innocenzo III., che, *non solum non debet illi restitui, sed ab eo potius amoveri (22)*, decisione, che ha fatto dai Canonisti contare la marital fevizia tra le giuste cause di divorzio. *Sævitia enim, così il Gonzales, culpam in se continet, juste ergo ob nimiam sævitiã viri divortium fit (23)*. Ma più ancor lo è tra' Cattolici la fornicazione d'alcuno de' Conjugati, *quia adulteriũ perpetrator, dice un Dottore della Sorbona, jus potestatis conjugalis dimisit (24)*, e lo stesso Divin Redentore, e Maestro, dove pur riprova il divorzio usato tra gli Ebrei per troppo lievi cagioni, dice espressamente *excepta causa fornicationis (25)*. Come dunque non conchiudere, che la sgraziata, ed innocente consorte disgiugner si debba da un marito inumano, e sleale, se questo il vogliono gli stessi Canonisti della nostra Chiesa, se questo è per fin conforme ai non fallibili oracoli dell'Increata Sapienza? Vero è, che la Chiesa i Conjugati dividendo per fornicazion, per fevizia, il vincolo non rompe, che li annoda; ma questo è per l'indissolubilità ad esso attribuita nella nuova Legge di Grazia, che alla dignità lo elevò di Sacramento, non già perchè totalmente sciogliere non si debba, dove questo carattere gli manchi, che lo rende infrangibile, e sagro. Or questa indissolubilità non potendo certamente convenire ad un matrimonio contratto nella infedeltà, l'uso stesso del Cristianesimo convince, che alla moglie dia ragion di divorzio il mal costume di un duro, e licenzioso marito.

Ma non sono veramente le Costituzioni Ecclesiastiche quelle, che debbono regolare la decisione d'una controversia, che pende su d'un matrimonio non Cristiano. Forz'è alle leggi appellare de' Cesari, e tra questi l'Imperador Teodosio, che certo diede non equivoche testimonianze di pietà, e di zelo cristiano, alla moglie accordò di spezzare la sua catena, *si maritum suum adulterum, vel ad contemptum sui, domusque suæ ipsa inspiciente cum impudicis mulieribus, quod maximè etiam castas exasperat, cetum ineuntem, si suæ vitæ veneno, aut gladio, aut alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quæ ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit (26)*.

L'osservanza, ch'ebbe questa legge, ampliata poi anche da Giustiniano, e confermata da più altri de' di lui successori (27), ha fatto esclamare al Baronio, *horrenda,*

(21) Il medesimo Santo nel citato serm.

20.

(22) Nel cap. 13. De restit. spoliat.

(23) Gonzales ne' suoi Commentari su le Decretali lib. 4. tit. 19. cap. 1. de divortiiis §. 12.

(24) Il Drovénio de Re Sacramentaria tom. 2. lib. 9. cap. 2. §. 2. vers. In his &c.

(25) Nel Vangelo di S. Matteo cap. 19.

(26) Dopo diverse leggi di Costantino, di Onorio, di Teodosio Magno, e di Valentiniano, colle quali fu variamente modificato, ma non mai abolito il divorzio, quella pubblicossi quivi recata, che è la l. 7. Cod. lib. 5. tit. 7. de repudiis, la quale determinando le cause del divorzio ne toglie la sfrenata libertà, ma insieme le restringe meno di quel, che faro aveano Costantino, ed Onorio. *Causas repudii, così gli Augusti Legislatori, hac saluberrima lege apertius designamus; sicut enim sine justa causa dissolvi matrimonia justo limite prohibemus, ita adversa necessitate presum, vel pressam, quamvis infausto, attamen necessario auxilio cupimus liberari.*

(27) Le cause del divorzio indicate da Teodosio, e Valentiniano confermolle alcune altre aggiungendovene l'Imperador Giustiniano con diverse leggi, che sono tra le di lui nuove costituzioni, la 22. la 117. la 134. Haovi pure su questa materia la 140. che non è di lui, ma di Giustino suo successore, in cui, *statuimus, dice, ut, prout olim juris fuit, matrimoniorum solutiones ex consensu fieri liceat.* Il dottissimo Seldeno nell'Opera, che ha per titolo: *Uxor hæbraica, cap. 19.* reca le testimonianze delle novelle di Leone, de Basilici, del Patriarca Fozio, di Costantino Harmenopulo, di Teofilo, e di Teodoro Balsamone vissuto fino al 1200., colle quali mostra le leggi del divorzio, tranne quella di Giustino, essere state nell'Impero d'Oriente per molti Secoli in osservanza, ed in vigore. Nell'Impero d'Occidente da diverse Nazioni invaso, e lacerato diverse pur furono le vicende del divorzio, come lo dimostra il lodato Seldeno al cap. 30. Nelle formole di Marcolfo, che visse ai tempi di Clodoveo ver-



da, quæ per Episcopos prohiberi, ne fierent, debuerant, & jam facta rescindi (28). Fatto però è, che ne' Concilj anche i più reverendi di quella età, nihil omnino actum fuerit in hac gravissima re circa repudia, vel resistendo iis, quæ statuta, sive permiffa erant legibus illis Costantinianis, Theodosianis, & Valentinianis, moribusque Orientis, vel decernendo & publicando quæ a sacris litteris pronunciata, & prescripta erant (29). Per la qual cosa qualche Scrittore Cattolico, perchè questo silenzio, e questa indolenza di più Sinodi Ecumenici non dia ragione di credere il divorzio permesso tra i Fedeli de' primi secoli, vuol, che le leggi de' Cesari cristiani lo accordassero pe' matrimonj soltanto contratti da' sudditi infedeli.

Sarà quindi certo, che in un matrimonio non Cristiano le leggi de' Cesari dell' antica Roma, che nostre pur sono, alla moglie il gius concedono di romper il nodo, che ad un marito la legghi, il qual sia adultero, che conversi con donne impudiche, che in alcun modo tentato abbia di torle la vita, o da cui sol anche stata fosse indegnamente battuta. Tutto questo ha pur dovuto soffrire dal Neofito già suo marito la Signora Ricca Sulam: il suo matrimonio non fu mai, e non è certamente un matrimonio cristiano: perchè dunque, se oltre volerlo il diritto di natura, oltre concederlo gli stessi Canon, le leggi Civili apertamente lo prescrivono, perchè non avrassi a giudicare, ch'esser debba un tal nodo onninamente sciolto, ed infranto?

Forsechè nol consentino i riti, e le costumanze di sua Nazione? Mai no; che anzi è motivo, dicono i Rabbini, e gli altri componenti l'Accademia nazionale, attualmente riconosciuto presso gli Ebrei bastevole al ripudio, o diciamo, ch'è lo stesso, allo scioglimento del matrimonio ciascuna di quelle cause, che si oppongono a' suoi fini, oppure ai principali doveri del medesimo, rendendosi naturalmente dissolubile un contratto, allorchè ne viene il primitivo suo oggetto da qualsiasi mezzo distrutto. Da tutto ciò ne viene, seguon essi, essere i mali trattamenti del marito verso la moglie uno de' più forti motivi al divorzio tanto più giusto, quanto meno sono tali trattamenti colla conjugale società compatibili per universale consenso di tutte le più colte Nazioni, e per attuale dis-

b 3

post-

so l'anno 650. havvi quella del ripudio, che il fa credere di quel tempo sotto i Re Franchi usato senza contraddizione. Dell' anno poi 840. abbiamo una legge di Lotario registrata nelle leggi Longobarde lib. 2. tit. 13. cap. 4., la qual dice, nulli licere excepta causa fornicationis adhibitam sibi uxorem relinquere, & aliam copulare. Nel caso di fornicazione abbiamo altresì il Concilio d' Arles del quarto Secolo, nel di cui Can. 10. si legge, placuit, ut quantum possit consilium eis detur, ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris alias accipiant. In un altro pure tenuto nel quinto Secolo al Can. 2. troviamo, eos quoque, qui relictis uxoribus, sicut in Evangelio dicitur, excepta fornicationis causa, sine adulterii probatione alias duxerint, statuimus a communione statim arcendos. Queste Sinodali decisioni sono un argomento, che dunque provandosi l'adulterio fosse permesso il divorzio e le seconde nozze, che i Padri del Concilio d' Arles proposero in via sol di consiglio, che dai Fedeli si evitassero. Un tal argomento è poi anche guarentito da quanto trovasi in un antico Penitenziale Romano, ove si legge, ut uxor, quæ juridice probaverit, invitam se, & marito cogente adulterium perpetrasse, si se continere non potest, nubat cui voluerit tantum in Domino: maritus

vero sine uxoris spe in perpetuum maneat. Oltre la fornicazione anche lo attentato alla vita del Consore fu considerato come causa di divorzio, che dava alla parte innocente la facoltà di un secondo matrimonio. Tal è la decisione di un Concilio di Worms nel Tom. 17. della Collezione de' Concilii al Can. 5. ivi: si qua mulier mortem viri sui cum aliis hominibus consiliavit, & ipse vir, ipsius hominem se defendendo occiderit, & hoc probare potest, ille vir potest ipsam uxorem dimittere, & si voluerit, aliam accipiat. Con quasi le stesse parole è riportato questo Canone nel cap. 1. De divortijs.

(28) Baronio nella Storia Ecclesiastica all' anno 666. n. 5.

(29) Nota de jure divortiatorum §. 31., e prima di lui anche il testè lodato Seldeno nell' Opera citata lib. 3. cap. 31., dove, dopo aver notato, che avanti il primo Sinodo Niceno non havvi Ecclesiastica Sanzione, che vietò il divorzio, osserva, che nemmen in questo Ecumenico Concilio punto si disputò, o dispose contro le Leggi de' Cesari, che lo accordavano apertamente, indi soggiunge, quale de Patribus Nicenis dictum est, itidem de Constantinopolitanis, Ephesinis etiam, & Chalcedonenibus dicendum est.



posizione delle Divine Leggi, ed in forza altresì d' un patto espresso, che tutti concorrono a garantire alla moglie il diritto d' essere dal marito onorevolmente trattata (30). Ed un patto difatti preciso ugualmente, e solenne, che obbliga il marito, e che da lui violato dà alla Moglie ragion di volere il nodo reciso, che a lui la lega, havvi nello scritto nuziale, usato tra gli Ebrei, ove l' uomo dice alla donna, *ego vero colam, & honorabo te* (31). Alle leggi di natura, alle prescrizioni de' Canonici, alle sanzioni de' Cesari uniscono dunque anche i riti, e le consuetudini degli Ebrei a volere, che sciolgasi il matrimonio in contesa. E' dunque innegabile, che questo nodo, il qual vedemmo, che certo si può rompere, ragion vuol, che s' infranga e per la fornicazione del marito, onde ne fu violata la fede, e per la di lui intollerabil sevizìa, che il fa troppo giustamente abborrire.

Ma quel, che rende ancor più indispensabile, e necessario lo scioglimento del vincolo, con cui unironsi la Signora Ricca Sulam, ed il Sig. Ferdinando Amalia Bassani, quand' era Ebreo, si è l' inconciliabile disparità di culto, e di credenza. Vedemmo altrove, che anche per questo titolo certamente si può, vedrem' ora, che scioglier immancabilmente si deve il matrimonio in questione.

Quantunque l' Appostolo delle genti nella sua prima Epistola ai Corinti abbia al Fedele consigliato di non allontanarsi dall' infedele consorte, cionondimeno nel settimo secolo della Chiesa troviamo dal Concilio di Toledo stabilito, e deciso, che, *Judæi, qui Christianas mulieres in conjugio habent, admoneantur ab Episcopo Civitatis ipsius, ut si cum eis permanere cupiunt, Christiani efficiantur. Quod si admoniti noluerint, separentur, quia non potest infidelis in ejus permanere conjunctione, quæ jam in christianam translata est fidem* (32). Delitto anzi, ed enorme delitto giudicarono più altri Concilj, che fosse, *sive Christiana Judæo, sive Judæa Christiano mulier carnali consortio misceatur*; e il giudicarono nel caso appunto, che l' un l' altro conjugali societate jungitur, ordinando, che *quicumque eorum tantum nefas admisisse cognoscitur, a Christiano cetu, atque convivio, & a communione Ecclesiæ protinus segregetur* (33).

Come sia, che la Chiesa abbia vituperato, e proscritto quello, che l' Appostolo suggerisce, e consiglia, lo spiega il Dottor San Tommaso. *In primitiva Ecclesia, ei dice, tempore Apostolorum passim convertebantur ad fidem, & Judæi, & Gentiles, & ideo tunc vir fidelis poterat habere probabilem spem de conversione uxoris, etiamsi conversionem non promitteret: postmodum autem tempore procedente Judæi sunt magis obstinati, & Gentes adhuc intrabant ad fidem sicut tempore Martyrum, & tempore Costantini Imperatoris circa tempora illa, & ideo tunc non erat tutum fideli cum uxore infideli Judæa cohabitare, nec erat spes de conversione ejus, sicut erat spes de conversione uxoris Gentilis: & ideo tunc fidelis conversus poterat cohabitare cum Gentili, sed non cum Judæa, nisi conversionem promitteret, & secundum hoc loquitur decretum illud, sed nunc pari passu ambulant utrique, scilicet Gentiles, & Judæi, quia utrique obstinati sunt, & ideo, nisi uxor infidelis converti velit, non permittitur ei cohabitare, sive sit Gentilis, sive Judæa* (34).

E questo notollo anche il Lirano (35), ed il ripetono ad una voce i Teologi, e Canonisti de' tempi a noi più vicini, tra i quali il Sanchez osserva, che, *nec hic ecclesiasticus mos adversatur consilio D. Pauli; quia præcepta humana, ne dum*

(30) Così nella risposta de' Rabbini, e Giudici della Nazione al quesito 1. proposto dal Ministro Relatore nell' odierno Giudizio di appellazione.

(31) Veggasi la formula del così detto *Kedubà*, ossia scritto nuziale appresso il Bartoloci nella sua biblioteca rabbinica part. 4. pag. 558. riportata anche nella nota B. della citata risposta al quesito 1.

(32) Nel Concilio IV. di Toledo al Can.

62. riportato nel Decreto di Graziano Can. 10. quest. 1. caus. 28.

(33) Così in un Concilio riportato nel Can. XVII. quest. 1. caus. 28., con cui concordano il Can. 6. d' un Concilio d' Auvergne, ed il Can. 19. del secondo Concilio d' Orleans.

(34) S. Tommaso in 4. dist. 39. quest. 1. art. 3. §. ad secundum &c.

(35) Il Lirano nelle Note all' Epistola 1. di S. Paolo ai Corinti lett. M.



*confilia, possunt necessitate id suadente variare successu temporum* (36). Laonde il Puring, dopo aver anch' egli notato, che *succedentibus temporibus experientia docuit, non modicum periculum perversionis imminere conjugii fideli, si simul habitet cum infideli, conchiude, ideo cum consuetudine Ecclesie receptum fuit, tum etiam ab ea preceptum, ne conjux ad fidem conversus permittatur, simul habitare cum infideli* (37).

Or posto che il Neofito certamente non può, *tantum nefas admittere*, di conversar colla moglie perseverante nel giudaismo, chi non vede la necessità di sciorre il legame, onde sieno per qualche guisa ancor vincolati? *Juri naturali repugnat*, dice il Puffendorf, *conjuges separare a consortio mensæ, thoricæ, salvo vinculo matrimonii, quo de alia conditione sibi prospicere prohibeantur* (38); e ripugna anche alla Divina Legge, che gli Ebrei riconoscono in quel dell' Esodo, *vestimenta, & pretium pudicitie non negabit* (39), che i Rabbini traducono, *victum ejus, & conjugale debitum non minuet*. Dalle recate parole ne viene, dicono essi, un' obbligazion nel marito d' usar colla moglie, cui non puossi frapporre ostacolo, senza dare alla moglie ragion di costringerlo al divorzio.

E che ne sia la verità, se il marito si protestasse sotto vincolo di giuramento, o di altro tale legame di tenerfi lontano dal concubito colla moglie pel corso di due settimane secondo la scuola del Rabbino Seimmai oppure pel corso di una sola settimana al parere della scuola del Rabbino Illiel stabilisce il Misna, che tale indebito voto fornisce la moglie d' un ampio diritto di chiedere ed ottenere il ripudio colla restituzione della sua dote. Son queste le precise parole, colle quali l' Accademia Ebraica, ed i Rabbini rispondono alla quistione loro proposta: *Se il solo passaggio alla Religione Cristiana sia causa bastante al ripudio, e ponga la moglie in diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio* (40). Dalla surriferita decisione del Misna, ch' è il codice di tutte le antiche tradizioni, ch' essi hanno per leggi inviolabili, e sacre, rilevasi, dicono essi, *assai evidente la risoluzione del proposto quesito, perchè se il frappost' ostacolo al matrimoniale congresso d' una sola settimana abilita la moglie a chiedere il divorzio, quanto più l' autorizzerà il cambiamento di Religione, che rende il marito moralmente, e costantemente inabile di adempiere agli obblighi maritali?*

Oltre di che ne' matrimonj, che contraggonsi tra gli Ebrei, il marito non solo si obbliga a conversar colla moglie, ma a lei questo stesso promette, *secundum ritum Moysis, & Israelis, & secundum consuetudinem virorum Judæorum* (41). Se il Neofito star debba ad un tal patto, allora sì, che più fieri contro lui accenderebbonfi i fulmini della Chiesa, che anche nel solo caso, che, *carnali consortio misceatur*, impone, che, *a Christiano cetu, atque convivio, & a communione Ecclesie protinus segregetur*. Ed ecco tra i due Conjugati, l' un de' quali sia Cristiano, e l' altro Ebreo un insormontabile impedimento al fine, per cui si unirono, ed insieme un nuovo perchè di dover sciogliere il matrimonio della Signora Ricca Sulam col già suo marito, posciachè per ogni maniera tutto in esso va a mancare quello, che anche nella prima istituzione di questo vincolo intese, e volle il Divin Creatore.

So, che molti Teologi, e Canonisti sono d' avviso, che la conversione d' uno de' Conjugati per se sola non basti a sciorre il matrimonio contratto nell' infedeltà. Voglion essi che questo avvenga sol, quando il Fedele ne contragga un secondo. Ma oltre che questa dottrina ripugna alla ragione, la qual certo non può soffrire, che

(36) Sanchez de Matrim. lib. 7. disput. 73. n. 12., dove conchiude, che hodie non licet alterutri Conjugii fidem profitenti remanere in consortio Conjugis, sed tenentur ab eo nolente ad fidem converti, divertere, quantum vis possit sine Creatoris contumelia habitare.

(37) Puring. Jur. Can. lib. 4. tit. 19. §. 7. n. 42.

(38) Puffendorf. de jur. Nat. & Gent. lib.

6. cap. 1. §. 22.

(39) Exod. cap. 21.

(40) Veggasi la risposta data dai Rabbini, e dai componenti l' Accademia Ebraica al terzo dei quesiti loro proposti dal Ministro Relatore.

(41) Così nell' altrove citato Kedubà, la di cui formola si legge alla Nor. B. della risposta al quesit. 1.



che duri il vincolo in uno stato, in cui è tolto onninamente il fine, per cui si strinse, tutt'altro è quel, che insegna l' Autor qualunque del Canone attribuito da Graziano al Pontefice S. Gregorio, da cui gli stessi Teologi, e Canonisti desumono la facoltà di sciogliere il matrimonio de' Convertiti. Spiegandosi nel Canone testè lodato le parole di S. Paolo, *si infidelis discedit, discedat: non est enim frater, aut soror subiectus servituti in huiusmodi*, per un diritto di spezzare il vincolo conjugale, quando il consorte infedele *discedit odio Christianæ fidei*, chiaro dice, che *contumelia Creatoris solvit jus matrimonii* (42). Come voler dunque, che sia necessario un nuovo matrimonio del convertito ad operare uno scioglimento, cui il lodato Canone vuol, che basti la contumelia del Creatore?

Non così la intesero gli antichi Glossatori, che alla parola *jus* spiegano *ideft vinculum*, ed indi a dir seguendo, *sed tunc demum solvit, cum contrahit relictus*, subito soggiungono, *inmo etiam prius credo solutum, sed si alter revertitur ad fidem antequam alter duxerit uxorem, restituitur vinculum matrimonii quasi jure postliminii* (43). Il Cardinal Alessandrino movendo la quistione: *Quid si non assignata tali die conversus contrahat, & uxor prima illum repetat? Sufficit, responde, quod nunc probet conversus, quod nolebat talis infidelis mulier cohabitare secum sine contumelia, vel mortali peccato, quo probato, tunc apparet, quod fuit solutum matrimonium*. E ricordando egli pure, che il convertito è tenuto ricever la moglie, che abbandona la sua infedeltà, prima ch' egli ad altra si legghi, *puto, dice, in favorem fidei, ut talis mulier convertatur, licet solutum sit, compelli tamen debet vir reintegrare tale matrimonium* (44). L' Ancarano anch' esso afferma, che il matrimonio nel nostro caso, *statim solvitur, quam cito non vult cohabitare* (45). E l' Abulense nega per fino, che il Convertito costringer si possa a ripigliare la moglie che rifiutò di vivergli unita senza peccato, *quia per dissensum illum fuit solutum matrimonium, & quod solutum est, non potest jam resumere vires ad obligandum. Si tamen vir, segu' egli, nondum accepit aliam uxorem, potest recipere illam, sed jam non resumat ut priorem conjugem, sed ut de novo, & per novum consensum* (46).

Convengo, che l' opinione, la qual vuole, che duri il vincolo del matrimonio contratto nella infedeltà, fino a che il Convertito ne contragga un secondo, è tra i Teologi de' nostri tempi la più ricevuta, e comune (47); ma non è men vero, ch' essa involve un assurdo intollerabile, una manifesta contraddizione. È assurdo, che non si voglia anientato, e sciolto un vincolo subito che il fine è già tolto, per cui si strinse, che debba durare un' obbligazione, mentre tutto è abominato, e proscritto quello, che la medesima esige, ed impone: Ed è poi una patente contraddizione, che il Convertito abbia a contrarre un secondo matrimonio; cosa, che non può farsi, se non quando il primo più non sussista, e che ciò nullameno l' insuffistenza del primo dipenda, e derivi dall' essersene contratto un secondo.

Chechè sia però di quel, che opini la folla de' Teologi, e de' Canonisti sullo scioglimento di un matrimonio contratto nell' infedeltà, quando non siavi altra ragione di scioglierlo, che la difformità di culto, e di credenza, sia certo inattendibile, quando vi abbia inoltre una intollerabil sevizia, una manifesta fornicazione. Un matrimonio, che si contraesse fuori del Cristianesimo, e da persone non Cristiane,

un

(42) Veggasi il più volte cit. *Can. 2. quest. 2. caus. 28. nel Decret. di Graziano*.

(43) Così nella glossa dell' ora citat. *Can. 2. lett. Q.*, e similmente in quella al cap. 7. de *divortiiis* lett. C., ove chiaro si dice, che ex sola contumelia Creatoris solvitur, & non per Ecclesiam, & statim solvitur quam cito non vult cohabitare, ivi pur leggendosi, che la coabitazione, la qual faccia sussistere tra l' infedele, ed il convertito il precedente legame, videtur novum matrimonium.

(44) Così Giannantonio di San Giorgio, Preposito di Milano, e Cardinal d' Alessandria, commentando il cap. *Gaudemus 8. n. 4. de divortiiis*.

(45) Ancaran ne' comment. al cap. *Quanto 7. n. 11. de divortiiis*.

(46) Alfonso Tostato, Vescovo Abulense, part. 1. Reg. cap. 8. quest. 30.

(47) Basti per tutti il Pontefice Benedetto XIV. nel suo Sinodo Diocef. lib. 6. cap. 14. §. 3. Tom. 1.



un vincolo, che a legar venga due Conjugati l' uno Credente, l' altro Infedele, non è soggetto alle Leggi del Vangelo. *Ubi est impar conjugium*, il tornerò a dire con Sant' Ambrogio, *ibi lex Dei non est*. Le Leggi, che ne debbono decidere son quelle de' Cesari, e quelle altresì, colle quali venne formato. Or le une, e le altre vogliono certo, che per la innegabile fornicazione per la provata sevizia dal giogo importabile ed ingiusto il consorte si sottragga maltrattato, e innocente. Per noi dunque bastar deve, che l' incompatibilità di credenza, e di culto ne aggiunga un nuovo ragionevol motivo, perchè senza contar punto i molti, che l' assurdo non veggono, non sentono la contraddizione, che pur havvi in quel, che opinano, si conchiuda dover essere il controverso nodo sciolto onninamente, ed infranto. Sennonchè anche sol considerando che il controverso matrimonio è tra due di culto inconciliabile, e di opposta credenza, come dubitare tampoco, che possa tuttavia per alcun modo sussistere dopo le recenti jussioni del provvidissimo nostro Sovrano? Nullo, così Egli, ed invalido sarà ogni matrimonio fra un Suddito nostro, che sia Cristiano, ed un altro non Cristiano (48). Non divieta Egli qui il maritarsi tra un Battezzato, ed un Idolatra, o Ebreo sotto pena di nullità; vuol assolutamente nullo qualunque matrimonio tra di que', che sieno nella rispettiva credenza troppo essenzialmente opposti, e divisi. E lo vuol a ragione: imperocchè tra due, un de' quali abborre, e disprezza quel, che l' altro venera, e tiene, che per ciò stesso non possono insiem convivere, e pe' quali finalmente può dirsi anientato ogni fine, ogni mezzo, ogni motivo d' unione, non può non esser nullo il matrimonio, che si definisce, *viri, ac mulieris conjunctio individuum vitæ consuetudinem continens, divini, ac humani juris communicatio* (49).

Oso affermare, che questa medesima nullità è conforme eziandio alle stesse Canoniche sanzioni. E che ne sia la verità: in una decretale di Gregorio IX. abbiamo, che, *matrimonialis contractus quantumvis favorabilis caret effectu, si alter dicat alteri contraham tecum: donec inveniam aliam honore, vel facultatibus digniorem* (50), perchè questo opponi ad un requisito essenziale del matrimonio, qual è l' indissolubilità. Lo Schmier, Teologo della soppressa Compagnia di Gesù, certo insegna, che *si deficiat illa intentio, vel adsit omnino contraria, contrahendi nimirum matrimonium solubile, tunc ejusmodi matrimonium est nullum* (51). Come dunque non dovrà esserlo per un Cristiano quello da lui contratto nel giudaismo, val a dire sotto una Legge, che al marito concede di disfarsi della moglie sol anche, *si non invenerit gratiam ante oculos ejus?* (52)

Nè giova replicare, che Gregorio supponga una condizione contraria alla indissolubilità, la quale espressamente appongasi al matrimonio, che si contrae. Oltre che il Gesuita Sanchez dice, che *illa intentio habita in matrimonio, licet non exprimat, ipsum irritat, quæ per modum conditionis expressa illud dirimeret* (53), il dottissimo Canonista Emanuele Gonzales accerta, che rispetto al requisito della indissolubilità, in cui i Teologi fan consistere quel, ch' essi appellano *bonum sacramenti*, l' intenzione contraria anche solo *in animo retenta irritat matrimonium* (54).

Ma non è già solo una tacita condizione di poter sciorre il loro matrimonio quella, con cui il contraffero e l'Attrice, ed il Neofito, quando entrambi erano Ebrei. Vi-

vean

(48) Nella Costituzione Cesarea sopra i Matrimonj promulgata li 26. Gennaio 1783. art. 10.

(49) Modestino nella l. 1. digest. lib. 23. tit. 2. de ritu nuptiar. Nuptiæ sunt, dice, conjunctio maris, & foeminae, & consortium omnis vitæ, divini, & humani juris communicatio; e l' Imperador Giustiniano instit. lib. 1. tit. 9. §. 1. Nuptiæ autem sive matrimonium est viri, & mulieris conjunctio

individuum vitæ consuetudinem continens.

(50) Nel cap. 7. De conditionibus appositis in despons. & aliis contract.

(51) Schmier Jur. Eccl. lib. 4. tract. 2. cap. 5. sect. 1. §. 3. n. 75.

(52) Deuteronom. cap. 24. vers. 1. e 2.

(53) Sanchez de matrim. lib. 2. disp. 29. n. 9.

(54) Gonzales nei comment. al detto cap. 7. de conditionibus appositis &c. n. 9.



vean essi sotto una legge, che questo nodo il vuol certamente solubile; e posta una tal legge, *tous ceux qui vivent, qui se marient sous son empire, sont de plein droit presumés avoir contracté en se mariant la sorte d'engagement, que la loi connoit revocable, ou irrevocable suivant la disposition de la loi.* Così gli Autori dell'altrove lodata consultazione sul divorzio degli Ebrei (55). Che più? Questo stesso non è tampoco una presunzione, egli è un fatto vero: imperocchè lo scritto nuziale, con cui legaronfi, è concepito colle precise parole, *esto mihi in uxorem secundum ritum Moysis, & Israelis*, ch'è quanto dire: siate mia moglie, ma in modo, che ripudiar vi possa qualunque volta di voi mi prenda noja, o abborrimento; ma a condizione, che voi possiate obbligarmi al ripudio qualunque volta vi riesca l'union mia intollerabile, od io venga meno ai doveri di marito: questo essendo quello, che necessariamente significano le parole, *secundum ritum Moysis, & Israelis* (56).

Conchiudiamo. Il matrimonio, che forma il soggetto dell'odierna contestazione, non solo si può sciogliere per la ragione che ha di Contratto, e non di Sacramento: dottrina per secoli, e secoli tanto universalmente nella Chiesa ricevuta, ed ammessa, ch'è perfino parso un ardirimento eretico il contraddirla; ma giusto è, che si sciolga per l'adulterio, di cui si fe' reo il marito, pel modo crudele, con cui trattò l'infelice consorte, e per cui secondo il dettame della ragion naturale, *non tam solvitur, quam abruptitur obligatio.* Gli stessi Canonì non vogliono avvinti insieme il colpevole, e l'innocente, il marito, che inferisce, ed oltraggia, la moglie, che soffre, e teme. Le leggi de' Cesari dell'antica Roma, che nostre pur sono, alto gridano, che si spezzi il nodo infauto: le costumanze, e i riti, coi quali si strinse, concorrono a volerlo infranto: e non sia giusto il conchiudere, che dunque ragion vuol, che si sciolga?

Si, che lo è, massimamente dopo avere il marito abbracciata una credenza, che perseverar volendo la moglie in quella de' padri suoi, i fini precipui toglie, e distrugge del suo matrimonio, facendone per fino dell'adempimento de' più essenziali doveri un'abbominazione detestata, e proscritta coi più rigorosi anatemi. Giusto è, che si sciolga, il ripeto, un vincolo, che nel concorso di tanti, e sì forti mo-

tivi

(55) Nell'altrove lodata Consultazione del 1778. §. Par la même ec.

(56) Oltre quello, che del divorzio stabilisce il Deuteronom. cap. 24. vers. 1. e 2., nel Misna, che è il Codice, ove gli Ebrei tengono registrate le tradizioni aventi tra loro forza di legge, nel trattato de dote, litterisque matrimonialibus cap. 7. al §. 1., secondo la versione fattane da Gualtero Sonrebusio stampata in Amsterdam nel 1700., e dedicata al Cardinal De Medici leggesi: Si quis votum fecerit, se non usurum uxore sua usque triginta dies, constituet quemdam, qui eam alat, si diutius, dimittet eam, & solvet dotem matrimonialem ejus. Al §. 2. Si quis votum fecerit quod uxor ejus non gustabit unum ex omnibus fructibus, dimittet eam, & solvet dotem ejus matrimonialem. Al §. 3. Si quis votum fecerit, quod uxor ejus non ornabitur ornamento aliquo cujuscumque sit speciei dimittet eam, & solvet dotem ejus matrimonialem. Al §. 4. Qui votum fecerit, quod uxor ejus non ibit domum Patris, quando Pater cum illa fuerit in civitate, si voverit unum mensem, retineat, si duos, dimittet eam, & solvet dotem ejus

matrimonialem. Al §. 5. Si quis votum fecerit, quod uxor ejus non ibit domum luctus, aut domum convivii, dabit illi divortium, & solvet dotem matrimonialem. Fin qui de' difetti, che dir si possono morali. Passa poi lo stesso Misna ai difetti fisici, ed al §. 9. Si in viro, dice, natæ fuerint maculæ non cogunt eum, ut dimittat uxorem. Dixit Rabban Schimeon filius Gamalielis. De quo dicta sunt hæc verba? De maculis parvis; sed si maculæ magnæ sunt, cogunt eum, ut dimittat; ed al §. 10. con cui finisce questo capo, si legge: Hi sunt quos cogunt ad dimittendum uxorem, qui percussus est ulcere, & qui fuerit polypus, stercus colligens, conflans æs, corarius, sive ejusmodi fuerint, antequam duxerint, sive postquam duxerint, & de his omnibus dixit Rabbi Meyretsi pactus fuerit cum ea, illa tamen poterit dicere, putabam, quod eum sufferre poteram, sed jam non possum sufferre. Or veggasi a quanti casi in questo sol capo del Misna si trovi il matrimonio, secundum ritum Moysis, & Israelis, esposto a poterfi, e doversi sciogliere, volendol la moglie.



tivi duro troppo, e irragionevol sarebbe voler indissolubile, e fermo; un vincolo in fine, ch'è poi anche secondo e le stesse canoniche Leggi, e le recenti provvidissime Costituzioni del benefico, ed illuminato nostro Sovrano irito, e nullo.

### SEZIONE TERZA.

**M**La per quanto forti sieno i motivi, onde doverlo sciorre, e quantunque a buon diritto riputar si voglia di niun valore, non può la moglie conseguir con effetto quella libertà, che a giusta ragion reclama, se dal Neofito già suo marito non abbia quel libello di ripudio, che richieggono le Leggi date da Dio medesimo per Mosè al popolo d'Israele. A ciò fare condannollo il Giudice delegato, quando disse, *adigendum esse, ut uxori suæ mittat libellum repudiî, vel id alicui ex Judæis agendum mandet modis, & formis, quibus possit eorum matrimonium more, & ritu hebræorum contractum dissolvi*; ed è questo, a che anche nell'odierno giudizio dev'esser egli costretto, come in terzo ed ultimo luogo sonomi proposto di dimostrare.

Come, mi si dirà qui tosto, come vorrassi il Neofito tenuto a far quello, che vieta una Pontificia Costituzione? *Vetamus, prohibemus, & interdiciamus, ne Conversi quovis tempore, & quovis modo, sive in Judæorum domicilio, nempe Ghetto rabinico ritu, sive extra coram Notario, & testibus Christianis libellum repudiî uxoris, dare, scribere, aut mittere audeant*. Così Benedetto XIV., cui certo è parso non doverfi tollerare, *ut hebræus ad fidem conversus, & sacro baptismate ablutus libellum repudiî uxori, quæ in hebraica pervicacia remanet, judaico more, ac ritu concedat* (1). Per verità non è il libello di repudio, che a lui spiace, ma il darlo *judaico more, ac ritu*; ed è questo quel, ch'egli divieta. Ma con quale autorità, io ripiglio, ed a chi? Vediamlo nel contesto della sua medesima Costituzione.

Egli, ch'era Sommo Pontefice, ed insieme Sovrano negli Stati della Santa Sede, non proibisce solo ai Neofiti il dare il libello di ripudio, comprende nel suo divieto eziandio i Testimonj, ed i Notaj, e quel ch'è più, anche gli stessi Ebrei. Contro questi anzi rivolge con più di rigore la sua sanzione, contro questi io dico, sui quali può bensì dei diritti usare del Principato, non già di quelli del Sacerdozio (2). La Costituzione adunque è del Sovrano, non del Pontefice; la qual cosa è tanto vera, che, lungi dal valersi degli anatemi per guarentirne l'osservanza, impone multe pecuniarie, arme non del Pontificato, ma della Sovranità. Quelli dunque, ch'essa ferisce sono i Sudditi soli de' suoi temporali Dominj, non i Fedeli tutti, che vivono nel grembo della Cattolica Chiesa. Non è dunque al nostro Neofito per essa vietato di dare il libello di ripudio, a cui il vuol tenuto la Sentenza del Giudice delegato.

Ma suppongasi per un momento, che questo Pontefice avesse inteso di promulgar una legge veramente estesa a tutt' i Fedeli, cos'è, ch'egli vieta? Ripetiamlo colle sue stesse parole: *rabinico ritu libellum repudiî uxoris dare, scribere, aut mittere*. Or questo certamente faceasi in addietro senza tema di offender punto la purezza della nostra fede. In Roma stessa l'anno 1712. l'Arcivescovo di Teodosia qual Vicegerente del Cardinal Vicario commise ai Rabbini d'assistere al ripudio, che dar dovea un Renato alla moglie rimasta ebrea (3). Il Pro-Vicario Generale di questa nostra Diocesi, in conformità di quanto facevasi in Roma, anch'egli nel 1717. incaricò i Rabbini di questo Ghetto a dover assistere al ripudio dato da Filippo Maria

(1) Costituzione XXXVIII. del Tom. III. del Bollario di questo Pontefice.

(2) Ricciol de jur. person. extra grem. Eccl. exist. lib. 2. cap. 3. n. 1. De Luca de

matrim. disc. 15. n. 2.

(3) Esiste la copia autentica di quest'atto nella serie degli atti compilatisi nanti il Giudice delegato fogl. 16. r.



ria Visconti, che fu nel giudaismo Israel Volta, a Sara Basilea sua moglie (4). Di questi due fatti ne abbiain le prove, e di cent' altri aver potrebbonsi, se concesso ci fosse di riandar le memorie degli Archivj Ecclesiastici; ma bastano questi soli ad accertare, che il libello di ripudio anche dato *rabinico ritu*, non ha certo alcuna cosa contraria a quella Legge Santissima, che noi professiamo, all' intangibil deposito di quella Fede, che alla Chiesa è dato di difendere e custodire. Oltre di che qual è l' effetto del ripudio, che vuol si proscritto dalla Costituzione Benedittina? Quello certamente di sciogliere il vincolo di un matrimonio soggetto alla civil podestà. *Apud non baptizatos, quorum matrimonium neque modo est, neque olim fuit Sacramentum, dubitari nequit, quin ejus Magistratus, cujus erat, alias causas civiles cognoscere, fuerit etiam, matrimonium legitus temperare* (5). La testimonianza non può esser sospetta, poichè la è del Grefero socio d' un Istituto, che legava i suoi membri con voto a tutti sostenere, e difendere i diritti del Pontificato. Non solo adunque la Costituzione, di cui parliamo, non versa su cosa, la qual ferisca la Credezza, e la Religione Cristiana, ma l' effetto anzi riguarda di un matrimonio, che non avendo altra ragione, che di contratto pe' diritti, ed obblighi civili, che ne derivano, riceve, dice il regnante Augusto, *la di lui sostanza, forza, e limitazione unicamente, ed interamente dalla sovrana, e legislativa nostra podestà, e sanzione* (6). Ciò posto non increzca, ch' io qui rechi le parole stesse, colle quali spiegossi fin dall' anno 1768. la defunta piissima Imperadrice Reina di sempre gloriosa memoria. *Non potendo senza l' assenso positivo del Principe, in cui solo risiede la suprema podestà legislativa per tuttociò, che ha relazione alla civil società, diventare obbligatorie per i sudditi le disposizioni ecclesiastiche, che oltrepassando i limiti della pura spiritualità riguardano oggetti temporali, politici, ed economici, devono considerarsi come nulle, ed illegittime tutte quelle, che si ritrovano mancanti di questo assenso, e di una legale accettazione* (7). Questa accettazione, questo assenso non si prova, nè si proverà dato mai alla Costituzione in contesa: dunque pel Neofito suddito dell' Augusta Legislatrice non può essere obbligatoria, ed anzi si deve per lui, e per tutti noi considerare come illegittima, e nulla. Può egli dunque, ancorchè in essa gliel vietasse il Pontefice, eseguire il giudicato dando alla moglie rimasta Ebraica il libello del ripudio, qual si richiede dai riti, e dalle costumanze della sua nazione (8). Sia, che il possa, replicherassi, a che volere, ch' ei faccia un atto inutile? Il matrimonio di lui coll' Attrice dichiarollo il regnante Imperadore colle recenti sue leggi invalido, e nullo. Per la qual cosa ripigliar essi possono col Richter, *si aliquod matrimonium semel publica auctoritate, riteque solutum est, quid quaeso nova, eaque privata solutione opus est?* Non può, a dir segue il lodato Scrittore, non può il Neofito *id quod jam solutum est, denuo solvere;* e in quanto alla moglie, *si dicendum, quod res est, Judaea repudio solemniter accepto ne quidem indiget, quia publica Magistratus auctoritate jam jam dimissa est* (9).

E' questa una conseguenza di quel, che prima stabilisce, e sostiene, esser cioè gli Ebrei

(4) Nella cit. serie d' atti fogl. 18. r., e 19. haovi pure simil copia dell' atto spedito dal Pro-Vicario di questa Diocesi concepito ne' termini, che sieguono: Rabbini della Università degli Ebrei di Mantova assisterete al ripudio, che deve dar si da Filippo Maria Visconti, che in Ebraismo si chiamava Israel Volta, a Sara Basilea sua moglie Ebraica.

(5) Così il Gesuita Giacomo Grefero *de judic. caus. matrim. disp. 2. rb. 2.*

(6) Nella Costituzione sui matrimoni publicata li 16. Genajo 1783. §. 1.

(7) Così nell' Editto stampato in Milano li 19. Ottobre 1768.

(8) Di molti ripudj, dati secondo il rito ebraico da' Neofiti negli Stati di diversi Principi, se ne hanno le prove nella copia degli Atti nanti il Giudice delegato fogl. 19., e seg., tra i quali uno dato in Trieste li 29. Agosto 1775., sull' attestazione del quale questo supremo Tribunale decretò alla moglie ripudiata, e qui dimorante la restituzione delle sue dori.

(9) Giovanni Tobia Richtero in una sua dissertazione, che ha per titolo: *Jus matrimonii Judæorum in Germania tum inter se, tum si alter conjux ad sacra Christianorum transit, pubblicata in Lipsia nel 1751. §. XVI.*



Ebrei anche pe' loro matrimonj soggetti alle leggi del Principe; ne di cui Stati han domicilio, e fede, non già alle leggi date loro da Mosè (10). *Etenim, così egli, jus civile, seu forense, cujus in sacris bibliis fit mentio ad judaicam spectat rempublicam, eamque existentem supponit. Postquam autem Judæi dudum in sua republica vivere desierunt, & in toto terrarum orbe inter varios populos disjecti sunt, hinc suas leges, quas quidem in judaico statu servabant, hodie amplius servare ne quidem possunt, quia Republica quadam sublata, penitusque extincta totum ejusdem Reipublicæ jus evanescere in unum verum est* (11). Ma oltr' esser falso, che la dispersione di questo popolo abbia le antiche sue leggi dissipate, ed estinte (12), se dal Sovrano, che ne' suoi dominj li stabilì, ed accolse, lor si conceda di vivere colle proprie leggi, farà per loro indispensabile quello, ch' esse prescrivono. Ora tal è tra noi la condizion degli Ebrei: dunque esigendo la legge, con cui vivono, un libello scritto dal marito, e da lui dato alla moglie, non fia vero, che questa ad esser libera dal vincolo maritale *repudium solemniter accepto ne quidem indiget.*

Notisi bene, che l' oggetto dell' odierna contestazione altro non è propriamente, che lo scioglimento dell' Attrice da quel vincolo, che al Neofito legolla già suo marito. Se anche secondo le leggi e Canoniche, e Civili il suo matrimonio si dovesse riputare disciolto, ed ancorchè dalla recente Costituzione Sovrana sia dichiarato invalido e nullo, non è libera per tutto questo, che nol può essere, se non in quanto vi concorrano eziandio le leggi sue proprie (13). Per esse non è certamente invalido

(10) *Lo stesso Richtero al §. VII. scrive: Cum itaque matrimonia Judæorum in Germania justa esse ostenderit, jam quaeritur quo jure illa contrahenda sint, atque adjudicanda? Possunt enim Judæi fortè ob religionem suam ad jus Mosaicum adhuc adstricti videri, vel etiam, quia in nostra Republica vivunt, secundum nostras leges actiones suas dirigere teneri. Qua in re ego quidem eos ad nostras sanctiones obligatos esse constans affirmo.*

(11) *Il lodato Scrittore allo stesso §. VII.*

(12) *Ecco quello, che su questo proposito dottamente osservano gli Autori della tante volte lodata consultazione alle pag. 45., e 46. Il entre, dit le savant évêque de Meaux, il entre dans les decrets de l' éternel, que la postérité de Jacob se foutienne au milieu de sa ruine, et que jusq' à la plénitude des temps elle forme un Peuple distinct, et separé unique par son attachement inviolable aux loix, et à la Religion, qu' il reçut du ciel. On ne voit plus aucun reste ni des anciens Assyriens, ni des anciens Medes, ni des anciens Perses, ni des anciens Grecs, ni même des anciens Romains: la trace s' en est perdue, et ils se sont confondus avec d' autres Peuples. Les Juifs, qui ont été la proie de ces anciennes Nations célèbres dans les histoires leurs ont survécu: ils subsistent au milieu des Peuples, parmi les quels ils sont dispersés depuis dixsept siècles, sans s' y confondre, et ils peuvent remonter d' age en age jusq' à leurs premiers pères.*

Comment les Juifs auroient-ils pû résister à la revolution des Siècles, éviter de se confondre avec les différentes nations, et se conserver une existence à part; si les différentes Nations ne leurs avoient pas laissé la li-

berté de suivre leurs loix, et leurs usages, s' ils n' avoient pû habiter un Pays qu' à la charge d' en adopter les moeurs, et la religion? C' est par leurs moeurs, & leurs usages, c' est par l' observation rigoureuse de la loi de Moïse, qu' ils sont Juifs, qu' ils sont distingués de tous les Peuples, qu' ils sont reconnus pour être la postérité d' Abraham. Aussi la même providence, qui veille sur leur existence leur a-t-elle par-tout et dans tous le temps ménagé les moyens de la conserver. *Egli è pur da vedersi nell' or lodata Consultazione alla pag. 59., e 60., ove leggesi: En permettant aux Juifs de vivre suivant leur loi, les états, qui les ont reçus, ne leurs ont pas seulement permis de suivre leur loi en tant, qu' elle ordonne, ou qu' elle defend: ils leurs ont permis en general, et sans restriction de faire tout ce qui est autorisé pour leurs loix, et qui n' est pas de nature a troubler directement l' ordre social. Les Juifs n' avoient besoin de la permission des Gouvernemens ni pour s' abstenir des viandes defendues, ni pour pratiquer les ablutions, et les expiations, qui sont commandées par leur loi: chacun a cet égard est libre de vivre judaïquement. C' est singulierement pour les choses qui sont licites dans leur loi, & defendues par les nôtres, que les Juifs ont eu besoin de l' autorisation speciale du Gouvernement.*

(13) *Opportunamente gli Autori della medesima Consultazione alla pag. 67. Ces mariages, dicono, ont été formés sous les auspices de la loi judaïque: la loi judaïque seule les connoit comme étant son ouvrage propre, il n' appartient donc, qu' a la loi judaïque, d' en regler le sort.*



do e nullo un matrimonio, che si contraesse con tutte le formalità dalle medesime prescritte, e volute; e non può per esse andarne la moglie libera, e sciolta a meno, che non le si dia il libello di ripudio. Esclusane per tanto l'obbiettata inutilità, ed insieme dimostrato, che il darlo non è al Neofito legittimamente vietato, ecco le ragioni, per le quali affermo, che vi debb' essere astretto.

Negare non mi si può, che ragion voglia annientato, e diviso il matrimonio, che al Neofito la misera unisce, che gli fu moglie. La da lui violata fede il rende giusto; l'odio il richiede, e la durezza, con cui trattolla, e per cui fu sul punto di trucidarla colle sue mani; lo esige finalmente l'inconciliabilità di culto, e di credenza, che già distrusse ogni fine, e tolse ogni mezzo di reciproca unione. Sciogasi dunque, alto gridan le leggi, sciogasi, ripete coll'intime sue voci la natura. Ma non può l'Attrice esser libera se non se col maritale ripudio. Questo ella implora dal Reale Governo, questo ella domanda dai pubblici Magistrati, perchè a lei lo nega il sempre avverso marito. Come non ascoltar le sue voci, come non esaudire le sue domande? Egli è ufficio de' Giudici il compellere chi non si presti a quel, ch'altri abbia ragion di chiedere, e di volere; e potrà questo integerrimo Tribunale non forzare il Neofito ad un ripudio, che la moglie ha tanti, e sì forti titoli di pretendere, e addomandare?

Se fors'egli rimasto nella credenza, in cui nacque, dar certo a lei lo dovrebbe per tutto ciò, che usato le ha di criminoso, ed ingiusto. Ce ne assicurano i Rabbini, e tutti que', che compongono l'Accademia nazionale su questo stesso formalmente interpellati. Quel dunque, che or chiede la moglie, a lei già competea prima che il marito fosse cristiano. Dovrà ella avervi perduto ogni diritto, poichè questi ebbe la sorte d'essere col battesimo rigenerato a nuova vita? Risponde il Pontefice Innocenzo IV., *tolli per baptismum crimen, sed non actionem questam prius vel exceptionem: nam per unius bapisma non debet aliis jus suum tolli* (14). *Omne vitium, ripiglia il Cardinale Alessandrino, quo ad Deum tollitur in baptismo, sed in quantum tangit interesse alterius non* (15). Non ha dunque l'Attrice colla conversion del marito la ragione perduta, che pur avea, di obbligarlo al ricercato ripudio: vuol dunque giustizia, che vi si costringa quantunque Cristiano.

Oltre di ciò vedemmo già, che la recente Costituzione di Cesare dichiara nullo, ed invalido ogni matrimonio fra un suddito, che sia Cristiano, ed un altro non Cristiano. Di tal sorta vien oggi ad essere quel del Neofito colla Signora Ricca Sulam. Egli dunque, che pel qualunque nuzial suo contratto non è soggetto, che a questa legge, non ha più vincolo, che lo aggravi, e lo stringa. Ma non è così di lei, la qual ha leggi sue proprie, che in oltre esigono l'atto del ripudio. Deviare non si può da quel, ch'esse prescrivono, perchè il Sovrano medesimo per quelli della di lei Nazione ne vuole l'osservanza intatta, ed illesa: ripugna, che l'uno sia libero, e l'altra rimanga ancor vincolata: *non enim potest matrimonium claudicare*, dicono gli stessi Canonisti (16): dunque è giusto, che l'uno si costringa a far ciò, che si richiede, onde l'altra secondo le proprie leggi non gli sia più moglie, com'egli secondo le sue non l'è più marito.

Che se poi vogliasi il Neofito soggetto pel suo matrimonio a quel, che ne dispongono i Canoni della Chiesa, anche secondo questi o egli rimase già sciolto sì to-

sto

(14) Innocenzo IV. ne' suoi Commentarj su le Decretali Cap. Gaudemus 8. de divor-  
tiis n. 3.

(15) Praposit. ne' suoi Comment. su le Decretali nello stesso Cap. Gaudemus 8. de di-  
vortis n. 5.

(16) Così la Glossa nel Can. 2. dist. 28. quest. 2. del Decreto di Graziano lett. A verb. relinquatur, dove, decidendo il Canone soltanto della libertà, che ha il Convertito di

poter contrarre un secondo matrimonio, no-  
tasi, che lo stesso esser deve dell' Infedele:  
Unde & relinquens contrahat sine peccato,  
si conversus contrahat: non enim potest ma-  
trimonium claudicare, cum sint duæ relatio-  
nes: unde si una est uxor, & reliquus est  
vir. Indi soggiugne: Ideo autem non tracta-  
vit hic de relinquente, quia extra Ecclesiam  
est, & nihil ad nos de eo judicare.



sto ch'ebbe la moglie dichiarato di non volerlo seguire nella sua nuova credenza, (17), o se questa dichiarazione non basti, ed una se ne voglia preceduta dalla di lui formale interpellazione, com'è in sua balia d'interpellarla colle usate formalità, così lo è l'ottenere quella intera liberazione, che ne consegua. Per la qual cosa chi non vede la manifesta ingiustizia, ch'egli o sia libero, od esser il possa a suo talento, e che poi nieghi all'Attrice il ripudio, unico mezzo, che metter la possa in ugual grado di libertà? Questa troppo ingiusta disuguaglianza non deve tollerarsi certamente: dunque condannar si deve, ed obbligare il renitente marito a ripudiarla.

Ripigliarassi, che in questa ipotesi la moglie andrebbe ad esser libera col ripudio, e non il marito, cui farebbero ancor necessarie tutte le formalità dall'ecclesiastica disciplina a tal uopo ordinate e richieste. Ma l'usare di queste formalità, io rispondo, è certamente in piena balia del Neofito. Col non usarne fa egli veder chiaro, che punto a lui non cale di quella libertà, che per tal via potrebb'egli inamancabilmente ottenere. E ciò essendo, qual difficoltà può avervi mai, che dato il ripudio fosse la moglie libera a contrarre un secondo matrimonio, e nol fosse il già suo marito, quando il non esserlo procede dal solo di lui volere? Allora la disparità potrebb'essere un obbietto, quando il non aver uno quel, che abbia l'altro, un pregiudizio involva, ed un'offesa. Ma se il Neofito non sia libero, perchè nol vuol essere, qual torto gli fa, che lo sia la moglie? Egli è pur trito l'affioma, che, *volenti non fit injuria*. Non può dunque esser d'ostacolo nell'obbligarlo al controverso ripudio, ch'egli col darlo non ottenga una libertà, ch'egli medesimo non cura, e che sempre aver può, sol che la voglia.

Dopo ancora aver usato de' mezzi, pe' quali la Curia Ecclesiastica lo dovrebbe dichiarar libero, se della libertà non si valga ammogliandosi con altra donna, secondo quello che opinò la Congregazione del Concilio (18), rimarrebbe senza effetto la sua

c 2

li-

(17) Questa è l'opinione degli antichi Glossatori, e Canonisti ricordati già nella Sezione II. §. Non così, ec., e sembra altresì la più ragionevole, e vera. Il matrimonio fuori del Cristianesimo non è che un contratto; dunque come il formò il consenso de' Conjugati, così il loro dissenso lo scioglie, ed annulla. Un tal dissenso lo manifesta abbastanza dall'una parte l'abbracciare, che fa il convertito una legge, che dal Conforte infedele totalmente il divide, dall'altra la dichiarazione di non voler questi seguire il convertito nella nuova sua credenza: dunque dopo la conversion dell'uno, e la dichiarazione dell'altro de' Conjugati il matrimonio pel Neofito almeno è disciolto.

(18) Essendo Segretario della Congregazione del Concilio Prospero Lambertini, poscia Benedetto XIV. fu proposto il dubbio, se un' Ebreja convertita dichiarata già libera a potersi rimaritare, dopo aver interpellato il marito a seguirla alla nuova credenza, avesse a riunirsi al marito medesimo venuto poscia anch'egli alla Fede di Gesucristo insieme con una seconda sua moglie, e che questa perciò si dovesse da lui dividere, e separare. La risoluzione fu affermativa, non per altro, se non perchè prevalse l'opinione, che il matrimonio del Convertito rimanga sciolto, sol quando questi passa ad altre nozze, come vedesi dal discorso del Segretario pubblicato insieme colla citata risoluzione nel *Tbesaurus Resolut. Congregat. Conc.* Tom. 3. pag. 346., e 350.

dell'edizione d'Urbino 1739. Nella Sezione II. §. Convengo, e seg., si è già mostrata l'insufficienza di quest'opinione, e nel qui citato discorso non haovi certo una ragione, che la fiancheggi, e sostenga. Il suo Autore confessa, che contro di essa decide il Canone riportato da Graziano; concede che gli antichi Interpreti, e Glossatori vollero sciolto il matrimonio colla sola dichiarazione dell'infedele di non voler seguire il convertito nella nuova credenza, e dopo osservando, che la più gran parte de' Teologi, e Canonisti de' tempi a noi più vicini hanno opinato il contrario, altro egli non fa che seguir la corrente, che trasse nell'opinione medesima anche la Congregazione. Restò a decidersi se lo avere il marito negato di seguir la moglie convertitasi da prima, e lo aver egli contratto un secondo matrimonio, che vuolsi adulterino a lei desse ragione di starsene da lui divisa. Su di che non si vede, che siasi risolto, quantunque il Segretario opinasse che sì, come pure ignorasi qual risoluzione siasi presa sugli altri due dubbj, se il Pontefice potesse sciogliere egli il primo matrimonio, e riconvalidare il secondo, e se questo fosse da consigliarsi. Il Segretario nel suo discorso sul primo dubbio reca per il sì le testimonianze del Sanchez, e del Navaro, e pel no quella del Ponzio, e del Perez. Non sa però egli negarne al Pontefice la podestà, e solamente conchiude, che il consigliargliene l'uso esset in casu periculorum.



libertà, se la moglie, ch' ebbe nel giudaismo, anche sciolta col ripudio, e rimaritata con altro Ebreo finalmente abbracciasse il Cristianesimo. Quando questa opinione ammetter si dovesse anche tra noi, in quanto all' effetto il Neofito, e la moglie non sarebbero certo del pari; ma nemmeno questa disparità potrebbe considerarsi come un ostacolo: avvegnachè procederebbe anch' essa dal non aver egli voluto con un secondo precluder l' adito alla ripristinazione del primo suo matrimonio.

Una difformità veramente intollerabile quella è, il ripeto, che il Neofito sia, o possa esser libero a sua voglia, e nol possa l' infelice consorte con tante ragioni, che ha di rivendicare la contestale libertà. Contro una tale difformità milita l' editto del Pretore, *ut quod ipse quis in alterius æquum credidisset, id in ejus quoque persona valere patiatur* (19). Quel gius di retorsione, che compete tra persona, e persona; come l' uso estender lo fece tra provincia e provincia, tra nazione e nazione (20), così non è men giusto, che tra quei si usurpi d' una credenza, e quei d' un' altra, che il Principe vuol trattati del pari: laonde se un diritto sia, o un privilegio del Cristianesimo, che il marito abbia un mezzo, con cui divenir libero immancabilmente; ragion vuole, che anche nel giudaismo un mezzo alla moglie non manchi, con cui rivendicare la propria libertà. Questo non può essere, che il maritale ripudio: dunque il Neofito dovrallo a lei concedere, e se ricercato lo nieghi, vel dovranno costringere i Magistrati.

Tanto più, che questo è per lei ancor più giusto, e necessario. E che ne sia la verità, per non supporre, che il Sig. Ferdinando Amalia Bassani abbia in non cale quella libertà, che la moglie reclama, perchè rispetto a lui vi tenga luogo una turpe, e biasimevole licenza, creder lo debbo da quella grazia compreso, che dir faceva all' Appostolo delle genti, *omnia possun* (21), nel mentre stesso, che confessava di sentir nelle sue membra una legge a quella dello spirito ripugnante, e restia (22). La mercè di questo dono celeste, *durum non reputatur in novo foedere indissolubilitas conjugalis nexus, sed & celibatus cultus suavis censetur.* (23) Ma non è certo questo sovraumano ajuto alla moglie comune, che rimane, e vive nel giudaismo: ella dunque, da cui star dee il convertito consorte impreteribilmente diviso; ella nel fior degli anni, e in mezzo agli agi, ancor più giusto è, che sia messa col maritale ripudio in uno stato di poter seguir senza colpa quella legge, dirollo cogli Autori della più volte lodata Consultazione, *que la main du Createur imprima dans la substance de notre être en traits de flamme, & dont la dépravation du coeur, et de l' esprit, le luxe, ou la misère peuvent seuls étouffer les vives impressions* (24).

Un nuovo, e non men forte argomento di dover compellere il Neofito all' addomandato ripudio lo abbiamo dalla natura del matrimonio, di cui si quistiona. Fu secondo il rito giudaico, che questo celebrosi, essendo tanto il Neofito, quanto l'Attrice entrambi Ebrei: *c' est donc ainsi sur la loi de Moïse, qu' il faut juger de la nature et de la force du lien, qu' il résulte du mariage contracté entr' eux* (25). Così gli autori della tante volte ricordata Consultazione. Che se dalla natura, e dalla forza di questo legame giudicar si debba secondo la Legge di Mosè, giudicar dovrassi, che scior si debba nel modo da questo Legislatore indicato, e prescritto. Egli vuol certo, che il Marito scriva il libello di ripudio; lo dia in mano alla

mo.

(19) Nella l. 1. Digest. lib. 2. tit. 2. Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur.

(20) Brunemanno ne' suoi Comment. su la l. 13. ne' Digesti del cit. tit. Quod quisq. &c. *ivi*: Datur etiam generale jus retorsionis, quo Civitas una vel Provincia contra aliam & ejus cives utitur.

(21) Nella Epistola ad Philipenses cap. 4. vers. 13.

(22) Nella Epistola ad Romanos cap. 7. vers. 23. *ivi*: Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, & captivantem me in legem peccati, quæ est in membris meis.

(23) Mota de jur. divorciarorum §. 47.

(24) Nella qui cit. Consult. §. Dans certe loi ec. pag. 73. e 74.

(25) Nella stessa Consult. §. L' etat des Juifs ec. pag. 58.



moglie; e così dal suo consorzio l'allontani, e divida (26): dunque in tal modo obbligar dovrafi il Neofito a sciogliere il suo matrimonio, che per la legge, secondo la quale se ne dee giudicare, non può d'altra maniera esser annientato, e diviso.

Questa verità confermata la trovo dagli oracoli eziandio della Romana Giurisprudenza. Quel di Pomponio *prout quidque contractum est, ita & solvi debet* (27), dice pur chiaro, che, come secondo il rito Ebreo fu contratto il matrimonio in quistione, così secondo il rito stesso scioglier si dee. *Vinculum obligationis, scribere Papiniano, eo modo solvitur, quo queri adsolet* (28). Se dunque il vincolo, che lega l'Attrice, nel modo si strinse usato tra gli Ebrei, ragion vuole, che giusta il costume di questa nazione eziandio si disciolga. *Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvi, quo colligatum est* (29). E' Ulpiano, che così risponde, confermando anch'egli, che non altrimenti abbiati a sciorre il controverso matrimonio, che col ripudio; scioglimento dello stesso genere, di cui è il nodo, che romper si deve, ed il solo, con cui venir possa annientato, ed infranto.

Frequenti pur sono gli esempi, che fecer dire allo stesso Ulpiano, che in qualchessia stipulazione, o contratto erit *consequens, ut id sequamur, quod in regione, in qua actum est, frequentatur* (30). Tutto adunque potendo le leggi, e costumanze del luogo, in cui celebrossi un contratto, nel decidere degli effetti, che ne conseguono, con assai più di ragione tutto debbon potere nel decider del modo, con cui abbiati a sciorre un matrimonio le costumanze, e le leggi, che proprie erano de' Conjugati, che sole ne strinsero il nodo, ed alle quali unicamente il vollero i contraenti stessi assoggettare. Se queste dunque vogliano indispensabilmente un ripudio, come negarlo; e se alcun lo nieghi, come non condannarlo a dovervisi prestare?

Che più? L' Augusto nostro Sovrano nella nuova Costituzione sui matrimonj ha pur voluto, che per tutti gli Acatolici sudditi suoi questo vincolo a romper si abbia conformemente ai principj della lor disciplina. Cel fan vedere i diversi articoli, ne' quali loro concede un totale, ed assoluto divorzio ne' casi di adulterio, di attentato alla vita, di deserzione dolosa, di odio capitale (31). E' dunque suo intendimento, che nel decidere dell' effetto, che questo vincolo aver possa, sian di norma gli usi, e le dottrine di coloro, tra i quali venne formato. Lo stesso dunque dovrafi dire d'un matrimonio contratto tra gli Ebrei; laonde essendo secondo i loro riti necessario un formale ripudio, un libello dato dal marito alla moglie, e scritto ne' modi, e ne' termini, che l' uso ha resi impreteribili, e solenni, qualunque volta a giudicar abbiati del suo scioglimento, a tutto questo forzar dovrafi anche un Neofito, che a sciorlo sia a giusta ragione tenuto.

Quando questo non si facesse, che ne avverrebbe finalmente, non già rispetto alla moglie, divenuta allor vittima d'una nuova crudel tirannia, ma rispetto a quello ancora, che può, e dee maggiormente interessare il ben dello stato? Questo rimarrebbe privo de' figli, che il Neofito dar vi può con altre nozze a lui non contese, e mancherebbongli altresì i figlj, che prometter ponnosi da giovane donna, se la facoltà non le si nieghi di legarsi ad un secondo marito. Ne questo sia già l'effetto momentaneo dell' odierna contestazione. Poichè sappiano i Convertiti, di così potere amareggiare la vita, di chi seguir non li voglia nella nuova credenza, di chi pertinace si moltri in tutto quello, che prefer eglino ad abborrire, recherannosi quasi a dovere, di usargli questa estrema violenza, e quanti più acquisterà proseliti la Fe-

(26) Deuteronom. cap.

(27) Nella l. 40. Digest. lib. 46. tit. 3. de solut. & liberat.

(28) Nella l. 46. Digestor. lib. 42. tit. 2. de acquir. possess.

(29) Nella l. 35. Digest. lib. 50. tit. 17. de divers. reg. jur. antiq.

(30) Nella l. 34. Digest. lib. 50. tit. 17.

de divers. reg. jur. ant. Così pure Gajo nella l. 6. Digest. lib. 21. tit. 2. de evict. Si fundus, dice, venierit, ex consuetudine ejus regionis, in qua negotium gestum est, pro evictione caveri oportet.

(31) Nella Costituzione Cesarea de' 16. Gennajo 1783. ne' §§. 50. 51. 52.



de, tanti più uomini andrà a pericolo di perder la Società. Or questo tollerar potraffi, e dovrà volersi in tempi, ne' quali la popolazione è divenuta l'oggetto, su cui tutte versano le meditazioni de' Pensatori politici, a cui tutte mirano le cure più assidue degl' illuminati Sovrani?

Non è ciò certamente ad aspettarsi da questo supremo Tribunale. Ma se pur venga a confermare, mi si dirà, quell' *adigendum esse*, che pronunziò il Giudice delegato, come sia proficuo all' Attrice il ripudio, che forzato le dia il Neofito già suo marito, mentre questo, secondo le leggi stesse degli Ebrei, esser deve un atto del libero suo volere? E se poi egli resista anche al secondo giudicato, dovrà pur nondimeno rimaner ella priva della libertà, che riclama, e gemere tuttavia sotto il giogo, da cui si vorrebbe sottrarre.

Potreb' esser questa, nol niego, una conseguenza della di lui ostinazione; ma non dee essere un motivo di non astringerlo all' addomandato ripudio. In qualunque caso di obbligazioni di fare questa, o quella cosa, può certo la perveracità dell' obbligato alla forza resistere, che ve l' astringa. Non sono però in tal caso improvvide le leggi, che colle più gravi multe reprimono, e puniscono la contumacia de' refrattarij. *Magistratus non obedientem, & nocuum civem multa vinclis verberibus coercento*. Così per testimonianza di Marco Tullio scritto era nelle leggi dalla XII. Tavole (32), ed attener volendosi agli usi degli Ebrei, se nieghi un marito di dare il ripudio, cui con sentenza fosse già condannato *verberibus eo nomine esset afficiendus usque dum palam hæc verba de divortio emitteret* מני רוצה PLACET MIHI, seu EGO VOLO IPSE, & dein libello conscripto uxorem, ut oportuit, ultro repudiaret.

Il dottissimo Seldeno, che ci assicura tal esser l' uso di questa nazione, risponde altresì a quel, che ci si obietta, della spontaneità, che aver dee il ripudio. *Ita spontaneum*, così egli, *satis habetur repudium, quoniam ea spontanea satis censentur, quorum in assensu quis ita Sententia forensi pænisque adactus esset, modo ad eadem etiam ex lege obligaretur* (33). E questo è quello, che insegna anche il Maimonide, scrittore presso gli Ebrei della più grande autorità. *Ratio*, sono le sue stesse parole, tradotte dal Seldeno, *quare ejusmodi libellus ex vi non vitietur, est, quia non censetur vis esse, quæ actum vitiet, nisi ubi quis cogatur, urgeaturque, rem aliquam facere, ad quam ex lege minime obligatur, veluti ubi quis vapulat, usque dum quis vendat, aut donet* (34).

Che se un esempio si ami di pubblici Magistrati, che usato abbiano di loro giurisdizione per astringere e coll' apprensione de' beni, e colla carcere uno restio a far quello, che prescrivon anche le leggi degli Ebrei, lo abbiamo nella tante volte lodata consultazione. *Il y a quelques annés, così i suoi Autori, che scriveano nel 1778., un Juif mourut a Bourdeaux sans posterité. La Veuve pressa le frère du défunt de l' épouser. Sur son refus elle le traduisit devant les Rabins, qui le condamnèrent à épouser sa belle soeur, ou à souffrir l' ignominie de l' extraction du soulter. Le frère étoit déjà marié; il refusa d' obéir à la décision des Rabins. La Veuve le traduisit au Parlement de Bourdeaux; & elle obtint un arrêt contradictoire, qui ordonna, que la décision des Rabins seroit exécutée, et que le frère du défunt y seroit contraint par toutes voies dues, et raisonnables, même par corps, & par la saisie de tous ses biens* (35).

Vero è, che il refrattario in tal modo condannato dal Parlamento di Bourdeaux o a sposar la Cognata, o a renderla libera col discalciamento, era alla legge soggetto, che questo stesso impone, e prescrive; ma non lo è meno il Neofito a quella del ripudio, cui il vuole l' Attrice, e lo prova tenuto. Noi già lo vedemmo e nella

(32) M. T. Cicerone lib. 3. de legibus. Ed il Voet ne' Commentarj sulle Pandette lib. 23. tit. 1. de Sponsalibus §. 12. parlando di chi rifiutar volesse le nozze da lui promesse, dice che morator, aut tergivesator compelli possit officio judicis civili custodia.

(33) Seldeno nel suo trattato intitolato Uxor Ebraica lib. 3. cap. 25. pag. 375.

(34) Il Maimonide nel suo trattato Halach Gineghin cap. 2.

(35) Nella più volte citata Consultazione §. 11 y a, ec., pag. 63.



nella natura del matrimonio, di cui si tratta, e in quel, che dispone la Romana Giurisprudenza, ed anche in ciò che il Cesareo nostro Sovrano colle recenti sue leggi ordinò, ed intese. Se nieghi di sottoporvifi, se al giudicato resista, che ve lo astringe, è solo per tiranneggiare una infelice da lui trattata mai sempre con difamor, con disprezzo, con inumanità. Fia dunque ancor più giusta nel nostro caso, che in quello deciso dal Parlamento di Bourdeaux, contro il refrattario un' efficace, ed esemplare severità.

Quando l' irragionevol sua durezza abbia a costargli la perdita e delle sostanze, e della libertà, piegherassi la di lui pervicacia inflessibil finora, perchè impunita. Che se il piacer d' essere crudel colla moglie arrivasse a non fargli sentire tutto quello, che glien' avvenga di danno, farà la sua condannazione almeno un' autentica testimonianza, che scioglier si possa un matrimonio contratto nella infedeltà, e che alla moderna opinione di pochi, che il niegano, dee la dottrina prevalere della Cattolica Chiesa abbracciata, e seguita per tanti secoli, sulla scorta de' primi Padri, dietro le decisioni di più Pontefici, e con universale consentimento de' Teologi, e Canonisti. Nella sua condannazione vedrassi, che la conjugal fede tradita da un fornicatore marito; che la di lui crudeltà divenuta quasi micidiale, e quindi cagion troppo giusta d' un invincibile abborrimento; che la non conciliabile disparità di credenza, e di culto, la qual tolga ogni mezzo, ed ogni fine distrugga di reciproca unione, spezzano un nodo per quanto si voglia fermo, e solenne, per ciò stesso divenuto poi intollerabile, ed ingiusto. Dalla sua condannazione ogni dubbio dissiparassi sul debito, che ha un Neofito, di sciogliere il suo matrimonio secondo le leggi, colle quali il contraffe, e sulla ragione, che hanno i Magistrati di obbligarvelo, ogni volta, che la moglie abbia titoli, onde poterlo giustamente volere.

Quand' ei si condanni al ricercato ripudio; quando impunita non rimanga la resistenza, che far osi al giudicato; se ad ogni modo persista in una colpevole disubbidienza, non farà almeno, che più si vegga lui violatore del talamo, lui poco meno, che parricida, gioir lieto, e tranquillo d' una libertà, che niega all' innocente consorte, per farle anch' oggi in qualche guisa portare il duro peso, di cui gravolla, finchè ignara di tutta la di lui perfidia, lusingata di poter vincere il nemico suo cuore, incatenata dall' amore d' un figlio, che non avrebbe potuto da lui dividere, la propria avversion violentò con un tollerante silenzio. La Sentenza finalmente di questo rispettabilissimo Tribunale, che quella confermi del Giudice delegato, squarcierà il mentito velo di Religione, con cui il Neofito studiafi di cuoprir gli odj segreti d' un cuore sordo alle voci della Religione medesima tutta spirante e ne' suoi Precetti, e nelle sue Dottrine mansuetudine, e carità; e darà alla quantunque misera Attrice il non lieve conforto di poter dire col coronato Profeta, che per lei di terra forse la verità, e a lei giustizia il guardo volse dall' alto de' Cieli (36).

*Luigi Casali G. C., ed Avvocato.*



Luigi Casati G. C., ed Avvocato.

Quanto si è costanti al ripetuto ripudio; quando impunita non rimanga la resis-  
ta, che far olt al giudicare; se ad ogni modo persista in una colpevole dissi-  
denza, non sarà almeno, che più si verò nel violare del talano, lui poco me-  
no, che paritida; non dico, e mandato d' un libere, che nega all' innocen-  
za, per tale anch' oggi in qualche guisa, come il loro caso, di cui gra-  
volla, anche ignara di tutto la di lui persona, intanto di poter vincere il nomi-  
co o cuore, incantata dal canto d' un figlio, che non avrebbe potuto da lui  
dividersi, la propria avversione violenta con un tollerante tenerezza. La scienza si-  
neamente di questo rispettabilissimo tribunale, che quella condotta del Giudice de-  
legato, quantunque il mentito velo di ragione, con cui il Nostro studio di co-  
per gli oji segreti d' un cuore torbo alle voci della Religione medesima, tutta spi-  
ritano e ne suoi Precetti, e nelle sue Dottrine manifestandosi, e carità; e data alla  
quantunque mites Amica il non lieve conforto di poter dare col coronato Profe-  
ta, che per lei di terra forte la verità, e a lei giustizia il guardo volle dall' alto

di obbligarlo, ogni volta, che la moglie abbia uchi, onde poterlo giustificato  
secondo la legge, colle quali il contratto, e sulla ragione, che hanno i Magistrati  
dabbie distribuiti sul debito, che ha un Nostro, di scegliere il suo matrimonio  
cio stesso divenne poi ineluttabile, ed irragionabile. Dalla sua condanna ogni  
propria unione, l'essere un nodo per durare il voglia sermo, e l'essere, per  
una di credenza, e di colpa, in qual colpa o in mezzo, ed ogni fine distrugga di  
ragion troppo giusta d' un inavvicabile apporamento; che la non conciliabile dispa-  
ria l'istituzione marito; che la di lui crudeltà divenga più micidiale, e quindi  
gl' Canonisti. Nella sua condanna non vedenti, che la congegni fede tradita da  
di, divenne decisa di più Fonti, e con universale consenso del Nostro  
Civiltà diela appassione, e legata per tanti secoli, sulla teoria de' primi Po-  
all' incerta opinione di pochi, che il negano, che la donna prevale della  
testimonanza, che scegliere si possa un matrimonio contratto nella infanzia, e che  
io, che gli altri vanno di mano, sarà la sua condanna almeno un'autorità  
che il pater d' essere crudel colla moglie strivata, a non fargli tentare tutto quel  
della libertà, p'chè la di lui pervicacia insidiosa ancora, perchè impunita. Che  
Quando l'irragionevol sua durezza abbia a costargli la perdita e della libertà, e

nella natura del matrimonio, di cui si tratta, e in quel, che dispone la Romana  
Giurisprudenza, ed anche in ciò che il Cesare nostro Sovrano colle leggi sue  
leggi ordina, ed interdice, se negli di sottoporvi, se al giudicato tenista, che ve  
lo all'ing, è solo per rinunciare una istanza da lui trattata mai sempre con di-  
stamor, con discreto, con umanità. Ma dunque ancor più giusta nel nostro ca-  
so, che in quello deciso dal Parlamento di Bourdeaux, come il testamento un ef-  
ficace, e che sempre le vorrà.